Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 17 dicembre 1937 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati del relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(4370)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 9 settembre 1937-XV, registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1937-XVI, registro 20 Africa Italiana, foglio 242.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA DI BRONZO.

Gambino Antonino fu Luigi e fu Lo Giudice Rosalia, nato a Barrafranca (Enna) il 19 ottobre 1892, maggiore in s. p. e. del Comando superiore A. O. — Addetto al Comando superiore A. O. eseguiva rischiose missioni e ricognizioni in zone avanzate a contatto del nemico e partecipava alle grandi battaglie del Tigrai e alla battaglia dell'Ascianghi, dimostrando serenità e sprezzo del pericolo. Nella avanzata su Addis Abeba, distaccato con la estrema punta, entrò arditamente tra i primi nella capitale etiopica in piena sollevazione. — A. O. ottobre 1935-XIII - maggio 1936-XIV.

Lacqua Pietro fu Giulio e di Olearo Antonietta, nato a Calamandrana (Alessandria) il 29 febbraio 1892, tenente colonnello del comando genio del Corpo d'Armata Eritreo. — Capo ufficio del comando genio del C. A. E., in sette mesi di aspre fatiche e rischi di guerra, dall'inizio delle operazioni fino alla marcia su Dessiè, si è distinto per capacità, sprezzo del pericolo e sereno ardimento. Più volte, sotto il fuoco nemico, portavasi in prima linea durante il combattimento di Mai Ceu - Passo Mecan, per assicurare il collegamento con una divisione seriamente impegnata. — A. O., 3 ottobre - 5 maggio 1936-XIV.

Musco Ettore di Adolfo e di Serra Elisa nato a Napoli il 14 febbraio 1899, 1° capitano in servizio di S. M. del Comando 1ª divisione eritrea. — Capitano in servizio di S. M. presso un Comando di divisione eritrea, solerte e fattivo, abile e sagace, dava in tre mesi di campagna prova della sua capacità e del suo coraggio personale, nel concorrere all'organizzazione delle operazioni, intervenendo di persona in prima linea nei momenti di forte rischio. — Tembien - Endertà - Seloà 1936-XIV.

Abdulla Ibrahim, buluc basci - 17330 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti, dava costante prova di tenacia, ardimento ed abnegazione. Ferito leggermente mentre si lanciava all'assalto in testa al suo buluc, non desisteva dal combattere e dall'incitare alla lotta i suoi dipendenti. Si recava al posto di medicazione soltanto due giorni dopo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Aden Nur, buluc basci - 17962 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti dava costante prova di tenacia, ardimento ed abnegazione. Ferito leggermente mentre si lanciava all'assalto in testa al suo buluc, non desisteva dal combattere e dall'incitare alla lotta i suoi dipendenti. Si recava al posto di medicazione soltanto due giorni dopo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ahmed Mohamed, buluc basci - 3117 - del IV battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri balzava coraggiosamente all'assalto contro una posizione nemica provocando perdite ed obbligando l'avversario a ripiegare. Ferito leggermente, continuava la propria azione riuscendo, con ardito lancio di bombe a mano, a snidare il nemico da appostamenti in caverne. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Alissò Alì Badi, buluc basci - 15612 - del IV battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri, balzava coraggiosamente all'assalto contro una difficile posizione nemica provocando perdite all'avversario ed obbligandolo a ripiegare. Ferito leggermente, continuava la propria azione riuscendo, con ardito lancio di bombe a mano, a snidare il nemico da appostamenti in caverne. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Alì Salad Giagele, buluc basci - 6088 - del IV battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri, balzava coraggiosamente all'assalto contro una posizione nemica provocando perdite all'avversario ed obbligandolo a ripiegare. Ferito leggermente, continuava la propria azione riuscendo, con ardito lancio di bombe a mano, a snidare il nemico da appostamenti in caverne. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Barre Nur Auadle, ascari - 16819 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti dava costante prova di tenacia, ardimento ed abnegazione. Ferito leggermente, non desisteva dal combattere e dall'incitare col suo esempio i compagni e, lanciatosi all'assalto,

giungeva fra i primi sulla posizione nemica. Continuava poi a compiere serenamente il suo dovere fino al termine del combattimento. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Elmi Giama Omar Mohamud, buluc basci - 5035 - del IV battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri, balzava coraggiosamente all'assalto contro una difficile posizione, obbligando l'avversario a ripiegare con perdite. Ferito al braccio, continuava a combattere animosamente e riusciva, con ardito lancio di bombe a mano, a snidare il nemico da muniti appostamenti in caverne. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Giumale Ahmed, buluc basci - 12374 - del IV battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia. — Comandante di buluc mitraglieri che agiva staccato dal proprio plotone, durante un aspro combattimento, spostava di sua iniziativa la propria arma avanti alla linea dei fucilieri per battere con maggiore efficacia il nemico annidato in caverne, dando prova di alto senso del dovere e di valore. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Iusuf Alì Erzi, ascari - 24180 - del V battaglione arabo-somalo, plotone comando. — In numerosi assalti sferrati contro nemico sistemato in caverne, era sempre fra i primi e fra i più valorosi. Ferito, continuava a combattere. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Alì, buluc basci - 7686 - del IV battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia. — Ferito l'ufficiale e morto lo scium basci, assumeva il comando del plotone durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti, riuscendo a contenere un cruento attacco con cui l'avversario tentava di aggirare la posizione occupata dalla compagnia, dando prova di perizia, calma e grande ardimento. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Maccaran Scek, muntaz - 16818 - del IV battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia. — Durante un aspro combattimento, ferito gravemente alla testa, rifiutava ogni soccorso e continuava a combattere per altre tre ore, dando costante esempio di ardimento ed abnegazione. Abbandonava il suo posto solo in seguito ad ordine del comandante di compagnia. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Abdullà, muntaz - 7887 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti, attraversava due volte le linee avversarie per ricercare il collegamento con altri reparti. Partecipava quindi all'assalto, distinguendosi per slancio e personale coraggio e giungendo fra i primi sulla posizione nemica. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Iusuf, buluc basci - 17722 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti dava costante prova di tenacia, ardimento ed abnegazione. Ferito leggermente si lanciava all'assalto in testa al suo buluc e non desisteva dal combattere e dall'incitare alla lotta i suoi dipendenti. Si recava al posto di medicazione soltanto due giorni dopo l'azione. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Fara, buluc basci - 1632 - del IV battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Comandante di plotone fucilieri balzava coraggiosamente all'assalto contro una difficile posizione obbligando l'avversario a ripiegare con perdite. Ferito leggermente, continuava a combattere animosamente e riusciva, con ardito lancio di bombe a mano, a snidare il nemico da muniti appostamenti in caverna. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Turre Bio, ascari - 28887 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Benchè ammalato, partecipava ad un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti, dando costante prova di tenacia, ardimento ed abnegazione. Portava la sua mitragliatrice leggera sui punti più esposti per meglio battere il nemico, incitando i compagni nei momenti più critici, e durante l'assalto giungeva tra i primi sulla posizione nemica. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Uarsama Mohamed, jusbasci - 48511 - del IV battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Jusbasci comandante del buluc comando di una compagnia, durante un aspro combattimento si lanciava valorosamente nei punti più pericolosi per raccogliere i feriti e sostituirsi ai tiratori di armi automatiche caduti. Inviato più volte in pattuglia per la ricerca del collegamento laterale, attraversava coraggiosamente le posizioni nemiche riuscendo completamente nel compito affidatogli. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Uarsama Egalle, ascari - 31904 - del IV battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia. — Durante un combattimento dava prova di grande ardimento. Accortosi che un nucleo nemico stava per lanciarsi contro i serventi di un'arma che non era più in grado di funzionare, con mirabile calma e precisione uccideva a colpi di fucile un capo e due gregari avversari, determinando la fuga degli altri e salvando la arma. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Carusi Raoul di Luigi e di Capodanno Maria, nato a Napoli il 31 gennaio 1896, capitano del Governo Generale A. O. I., ufficio informazioni. — Addetto ad un distaccamento situato in posizione isolata, durante attacchi di forti nuclei avversari, si esponeva, in ripetute azioni di collegamento, con i reparti vicini, riuscendo di valido aiuto al proprio comandante e di esempio agli inferiori per calma e sprezzo del pericolo. — Addis Abeba, 26-28 luglio 1936-XIV.

D'Agostino Arnaldo fu Filoreto e di D'Agostino Filomena, nato il 5 agosto 1895 a Reggio Calabria, primo tenente in s. p. e. del comando 5° gruppo battaglioni eritrei. — Ufficiale addetto ad un comando di gruppo battaglioni eritrei, si portava ripetutamente sulla linea dei reparti avanzati per fornire ed attingere notizie sullo svolgimento del combattimento. Malgrado violento fuoco, portava a compimento l'incarico affidatogli, dando prova di senso del dovere e di spirito di sacrificio. — Zona Manuè, 28 febbraio - Enda Mariam Manuè, 2 marzo 1936-XIV.

Iafrancesco Italo fu Giuseppe e di Peluso Cristina, nato ad Arce il 5 marzo 1895, primo capitano in s. p. e. del comando 5° gruppo battaglioni eritrei. — Capitano addetto ad un comando di gruppo battaglioni eritrei, durante le azioni si portava ripetute volte, sotto intenso fuoco nemico, presso i reparti avanzati, dando prova di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere. — Zona Manuè, 28 febbraio - Enda Mariam Manuè, 2 marzo 1936-XIV.

Abdalla Sasser Iafei, buluc basci - 3706 - del IV battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia. — Comandante di buluc mitraglieri, dava prova in combattimento di perizia e valore. Ferito, si rifiutava di farsi medicare, continuando a combattere. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Abdulla Uarsama, ascari - 19479 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti, dava prova di tenacia, ardimento ed abnegazione. Ferito non desisteva dal combattere e si recava al posto di medicazione soltanto qualche ora dopo, in seguito ad ordini dei suoi ufficiali. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ahmed Iaia, buluc basci - 6192 - del IV battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia. — Comandante di buluc mitraglieri, resasi inefficiente la propria arma, la riparava con esemplare calma sotto il fuoco nemico, impiegandola poi efficacemente per concorrere a sventare un attacco nemico. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ahmed Mohamed Azzani, muntaz - 7119 - del IV battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia. — Porta arma tiratore di un buluc mitraglieri, durante un aspro combattimento, benchè ferito al braccio sinistro, continuava a far fuoco sino a quando non gli veniva ordinato di cedere l'arma ad altro graduato. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ahmed Fara, buluc basci - 3266 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti, dava costante prova di tenacia, ardimento ed abnegazione. Ferito leggermente non desisteva dal combattere e dall'incitare alla lotta i suoi dipendenti. Si recava al posto di medicazione soltanto due giorni dopo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Aider Giaber Odeni, muntaz - 19252 - del IV battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia. — Comandante di nucleo munizioni di un buluc mitraglieri, volontariamente sostituiva, sotto intensa fucileria nemica, il porta arma tiratore ferito, dando prova di sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Alì Amir Abgol, buluc basci - 10884 - del IV battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri, balzava coraggiosamente all'assalto contro una difficile posizione obbligando l'avversario a ripiegare con perdite. Con ardito lancio di bombe a mano riusciva a snidare il nemico da appostamenti in caverne. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Alì Assan Gabanen, ascari - 24670 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti, dava costante prova di tenacia ed ardimento. Ferito, non abbandonava il suo posto e si recava al posto di medicazione soltanto qualche ora dopo, in seguito a ordini dei suoi ufficiali. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Alì Osman Abdi, ascari - 18894 - del 2° gruppo artiglieria, 4ª batteria cammellata da 65/17. — Componente di pattuglia O. C., durante aspro combattimento, assolveva i suoi compiti con calma e sprezzo del pericolo. In una fase critica dell'azione reagiva con gli altri uomini della pattuglia ad improvviso fuoco nemico, concorrendo ad infliggere molte perdite all'avversario. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Alì Mohamud Samantar, ascari - 18425 - del 2° gruppo artiglieria, 4ª batteria cammellata, da 65/17. — Componente di pattuglia O. C., durante aspro combattimento, assolveva i suoi compiti con calma e

sprezzo del pericolo. In una fase critica dell'azione, reagiva con gli altri uomini della pattuglia ad improvviso fuoco nemico, concorrendo ad infliggere forti perdite all'avversario. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Assan Aden Nur - ascari - 18639 - del 2° gruppo artiglieria, 4ª batteria cammellata da 65/17. — Componente di pattuglia O. C., durante aspro combattimento, assolveva i suoi compiti con calma e sprezzo del pericolo. In una fase critica dell'azione, reagiva con gli altri uomini della pattuglia ad improvviso fuoco nemico, concorrendo ad infliggere forti perdite all'avversario. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Fara Dorre Abdi, ascari - 19054 - del 2° gruppo artiglieria, 4ª batteria cammellata dal 65/17. — Componente di pattuglia O. C., durante aspro combattimento, assolveva i suoi compiti con calma e sprezzo del pericolo. In una fase critica dell'azione reagiva con gli altri uomini della pattuglia ad improvviso fuoco nemico concorrendo ad infliggere forti perdite all'avversario. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Fereg Ali Iafei, ascari - 18752 - del IV battaglione arabo-somalo, plotone esploratori arditi. — In un accanito combattimento, si distingueva per calma e coraggio. Accorso per raccogliere un compagno ferito in territorio scoperto e battuto e colpito a sua volta non desisteva, pur trovandosi sotto il fuoco mirato del nemico, dal generoso tentativo, se non dopo perentorio ordine del proprio ufficiale. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Habdullai Hagi, muntaz - 9196 - del IV battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Assunto il comando del buluc in sostituzione del proprio buluc basci ferito, lo guidava coraggiosamente all'assalto contro una difficile posizione nemica, snidando, con ardito lancio di bombe a mano, elementi avversari da appostamenti in caverne. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Isak Mohamed, ascari - 10238 - del 2° gruppo artiglieria, 4ª batteria cammellata da 65/17. — Componente di pattuglia O.C., durante aspro combattimento, assolveva i suoi compiti con calma e sprezzo del pericolo. In una fase critica dell'azione reagiva con gli altri uomini della pattuglia ad improvviso fuoco nemico, concorrendo ad infliggere perdite all'avversario. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Sala, buluc basci - 17275 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro preponderanti forze nemiche dava costantemente prova di tenacia e di ardimento. Ferito leggermente, non desisteva dal combattere e dall'incitare alla lotta i suoi dipendenti. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Nasser, muntaz - 7318 - del IV battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Muntaz mitragliere, durante un lungo ed aspro combattimento, dava prova di coraggio e perizia infliggendo, col tiro della sua arma, gravi perdite al nemico. In altra occasione riusciva a catturare prigionieri. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Dissò, ascari - 19779 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro preponderanti forze nemiche, dava costante prova di tenacia, ardimento ed abnegazione. Ferito leggermente, continuava a combattere fino al termine dell'azione. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mammud Uador, ascari - 23427 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti dava costante prova di tenacia, ardimento ed abnegazione. Ferito leggermente, non desisteva dal combattere e si recava al posto di medicazione soltanto due giorni dopo l'azione. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ogbasghi Silè, zaptiè - 665 - del nucleo CC. RR. colonna celere A.O. — Durante la marcia che portava all'occupazione di Gondar, facendo parte del nucleo CC. RR. e zaptiè della colonna celere A.O., impiegato spesso volte in territorio insidiato dal nemico, dava costanti prove di coraggio, di abnegazione e di attaccamento al dovere. — Om Ager-Gondar, 20 marzo-1° aprile 1936-XIV.

Osman Fara, ascari - 19757 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti, dava costante prova di tenacia, ardimento ad abnegazione. Sotto il vivo fuoco nemico rimetteva in efficienza una mitragliatrice resasi inservibile. Essendo stato ferito il comandante della sua squadra, lo sostituiva ed in testa ai compagni si lanciava all'assalto giungendo tra i primi sulla posizione nemica. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Sceldon Ali Mohamed, ascari - 19437 - del 2° gruppo artiglieria, 4ª batteria cammellata da 65/17. — Componente di battuglia O. C. durante aspro combattimento, assolveva i suoi compiti con calma e sprezzo del pericolo. In una fase critica dell'azione reagiva con gli altri uomini della pattuglia ad improvviso fuoco nemico, concorrendo ad infliggere perdite all'avversario. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Uarsama Ali, ascari - 19477 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti, dava costante prova di tenacia, ardimento ed abnegazione. Ferito leggermente, non desisteva dal combattere e dall'incitare alla lotta i compagni. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Uelie Banè, buluc basci - 295 - del IV battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri, balzava coraggiosamente all'assalto contro una posizione nemica, obbligandone i difensori a ripiegare dopo aver subito perdite. Con ardito lancio di bombe a mano, riusciva a snidare il nemico da appostamenti in caverne. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ussen Afra - ascari - 28874 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti, dava costante prova di tenacia, ardimento ed abnegazione. Ferito continuava a combattere, recandosi al posto di medicazione soltanto due giorni dopo l'azione. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ussen Mohamed, ascari - 24587 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti, dava costante prova di tenacia, ardimento ed abnegazione. Ferito leggermente, non desisteva dal combattere e dall'incitare alla lotta i compagni. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ussein Ueido, buluc basci - 924 - del IV battaglione arabo-somalo, plotone esploratori arditi. — Ferito durante un combattimento, rimaneva al suo posto resistendo coraggiosamente a violenti attacchi dell'avversario. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

(4086)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 settembre 1937-XV, n. **2041.**

Agevolazioni in materia di tasse radiofoniche a favore di organizzazioni del Regime e provvedimenti per lo sviluppo delle radioaudizioni circolari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925-III, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, relativo al servizio di radioaudizione circolare;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927-VI, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928-VI, n. 1350, recante norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari;

Visto il R. decreto 3 agosto 1928-VI, n. 2295, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme regolamentari sul servizio delle radioaudizioni circolari;

Visto il R. decreto-legge 17 aprile 1931-IX, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931-X, n. 1823, che detta disposizioni aggiuntive alle norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio della radiodiffusione;

Vista la legge 14 giugno 1928-VI, n. 1352, riguardante la radiodiffusione di esecuzioni artistiche;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2173, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 780, inteso a semplificare le disposizioni circa il commercio dei materiali radioelettrici ed il rinnovo delle licenze;

Visto il R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di accordare agevolazioni ad organizzazioni del Regime in materia di tasse radiofoniche e di emanare nuove norme intese a promuovere lo sviluppo delle radiodiffusioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale, per le corporazioni e per la cultura popolare e col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° gennaio 1937-XV sono esonerati dal contributo annuo obbligatorio per la radiofonia, previsto dall'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1927-VI, n. 2207, le sedi del Partito Nazionale Fascista, dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale Balilla, dell'Associazione nazionale dei combattenti, dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra e di tutte le Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute.

Art. 2.

L'esenzione dal pagamento delle tasse ordinarie di abbonamento alle radioaudizioni, prevista dall'art. 10, prima parte, del R. decreto-legge 17 novembre 1927-VI, n. 2207, a favore delle scuole pubbliche, degli enti scolastici e degli istituti di cultura dipendenti dai Comuni del Regno, è concessa a tutte le altre scuole ed a tutti gli altri enti scolastici ed istituti di cultura.

Art. 3.

Per gli enti qui appresso specificati il canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni, di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925-III, n. 1917, è ridotto del:

50 % per le sedi del Partito Nazionale Fascista, dell'Opera nazionale Balilla e di tutte le Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute;

50 % per le sedi dei Dopolavoro — statali, provinciali, comunali, frazionali, rionali — e associazioni dipendenti, fino al numero di 25.000. Per le sedi dei Dopolavoro e associazioni dipendenti al di sopra di 25.000 la misura della riduzione sarà stabilita di concerto tra i Ministeri delle finanze, delle comunicazioni, della cultura popolare ed il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

25 % per i Dopolavoro aziendali;

25 % per le sedi dell'Associazione nazionale dei combattenti e della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 4.

I canoni di abbonamento indicati all'articolo precedente saranno corrisposti alla Direzione generale dell'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) per l'anno solare, in una soluzione unica, entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Le quote dovute dagli enti o associazioni, di cui al precedente articolo, che successivamente verranno a disporre dell'apparecchio ricevente per radiofonia, saranno versate entro i primi trenta giorni di utenza, per un importo pari a tanti dodicesimi quanti sono i rimanenti mesi dell'anno, a contare dal mese del versamento.

Art. 5.

All'atto del pagamento dei canoni stabiliti dagli articoli precedenti, l'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) rilascerà alle associazioni o enti interessati una licenza speciale di abbonamento.

Inoltre, l'E.I.A.R. verserà trimestralmente, con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata sui canoni riscossi a norma del presente decreto, una quota pari all'11,11 per cento dei canoni stessi.

Tale quota sarà attribuita alle seguenti Amministrazioni nella proporzione per ciascuna di esse indicata:

a) Ministero della cultura popolare (Direzione generale del teatro) . . . . 5,80 %
b) Amministrazione postelegrafica . . . . 3,00 %
c) Ministero delle finanze . . . . 1,20 %
d) Ministero dell'educazione nazionale . . . 1,11 %

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

L'art. 2 del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, numero 2173, è abrogato e sostituito col seguente:

« L'art. 6 del R. decreto-legge 17 aprile 1931-IX, n. 589, è abrogato e sostituito col seguente:

L'obbligo del registro di carico e scarico, di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925-III, n. 1917, è esteso ai riparatori, ai commercianti, ai rappresentanti e agenti di vendita in genere di materiali radioelettrici, ma non è esteso a coloro che limitano la propria attività alla semplice segnalazione alle ditte autorizzate per la costruzione e la riparazione o vendita di apparecchi e materiali radioelettrici, dei probabili acquirenti di detti apparecchi o materiali.

Ai segnalatori di affari su menzionati è fatto divieto di tenere depositi di apparecchi o di materiali radioelettrici.

Nel registro, di cui al comma precedente, dovranno essere annotate, con le modalità previste dall'art. 51 del regolamento approvato col R. decreto 3 agosto 1928-VI, n. 2295:

a) nella parte del carico, gli apparecchi e materiali soggetti a tassa;

b) nella parte dello scarico, le partite esitate degli apparecchi e materiali soggetti a tassa, nonchè il nome, cognome e domicilio degli acquirenti di apparecchi completi a valvola e a cristallo, di scatole di montaggio, di altoparlanti e di cuffie.

Tali generalità dovranno essere comprovate con la esibizione di un documento di identità.

In caso di acquisto per conto di terzi degli apparecchi o dei materiali su menzionati, il compratore dovrà fornire, oltre le proprie generalità, anche quelle delle persone alle quali gli apparecchi o materiali stessi sono destinati.

Gli agenti dell'E.I.A.R., muniti di regolare tessera di riconoscimento, hanno facoltà di prendere visione del registro di carico e scarico presso i costruttori, riparatori e rivenditori di apparecchi e materiali radioelettrici, allo scopo di desumerne le generalità degli acquirenti degli apparecchi e materiali anzidetti o delle persone alle quali i medesimi sono destinati ».

Art. 7.

Alla presidenza ed agli uffici di direzione dell'Ente radio rurale ed ai componenti le commissioni di vigilanza previste dalla legge 14 giugno 1928-VI, n. 1352, saranno rilasciate dall'E.I.A.R. licenze-abbonamento di servizio.

Art. 8.

Gli apparecchi radioriceventi a cristallo, di cui all'art. 8 lettera *b*) del R. decreto-legge 17 novembre 1927-VI, n. 2207, sia completi, sia mancanti di cuffia o di rivelatore a cristallo (detector) o di entrambe le dette parti, sono soggetti alla tassa di lire dieci.

I rivelatori a cristallo (detector) sono soggetti alla tassa unitaria di lire una, siano essi completi, o non, del relativo cristallo.

Le tasse di cui sopra si riscuotono giusta le norme vigenti per la riscossione delle tasse sui materiali radioelettrici.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° gennaio 1937-XV. Per detto anno il canone di abbonamento, di cui all'art. 3, potrà essere versato nel mese successivo a quello di pubblicazione dello stesso decreto.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI — ALFIERI — STARACE.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 88. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2042.

Estensione agli stabilimenti industriali che sorgeranno sulle nuove aree ricavate dalle barene a Porto Marghera dei benefici fiscali previsti dai decreti-legge 26 luglio 1917, n. 1191, e successivi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i decreti-legge 26 luglio 1917, n. 1191; 15 maggio 1919, n. 1092; 11 marzo 1920, n. 748; 3 aprile 1921, n. 347, e 9 dicembre 1923, n. 3233, che regolano la concessione delle opere di costruzione del nuovo porto di Venezia in regione Marghera;

Visti gli articoli 9 e 10 della convenzione stipulata tra lo Stato, il comune di Venezia e la Società « Porto Industriale di Venezia », approvata con R. decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1937, n. 657;

Ritenuto che nelle nuove aree ricavate dalle barene a Porto Marghera lungo la strada del porticciolo dei petroli, per un'estesa di 110,000 mq., indicate in tinta rossa nel tipo planimetrico, scala 1 a 5000, vistato dal R. Magistrato alle acque, dovranno costruirsi a cura della Società « S.U.R. Gas » stabilimenti per la produzione di gas liquefatti combustibili ed altri derivati dalla distillazione del petrolio;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere agli stabilimenti suddetti i benefici fiscali previsti dai decreti-legge 26 luglio 1917, n. 1191, e successivi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze e col Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli stabilimenti industriali che sorgeranno nell'ambito delle nuove aree ricavate dalle barene a Porto Marghera lungo la strada del porticciolo dei petroli, per un'estesa di 110.000 mq., indicate in tinta rossa nel tipo planimetrico, scala 1 a 5000, vistato dal R. Magistrato alle acque, sono applicabili i benefici fiscali previsti dai decreti-legge 26 luglio 1917, n. 1191, e successivi, nei limiti e alle condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo unico del R. decreto-legge 15 aprile 1937, n. 657.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 79. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 novembre 1937-XVI, n. 2043.

Modificazione dell'art. 2 del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli Accordi di non intervento nel conflitto spagnolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937, n. 102;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1937, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli Accordi di non intervento nel conflitto spagnolo;

Considerato che il Comitato di non intervento ha adottato alcune modifiche al piano di osservazione navale;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione alle modifiche predette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la marina, per gli affari esteri e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 19 aprile 1937, n. 562, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le navi mercantili italiane dirette ad un porto della Spagna o di un possedimento spagnolo o della zona spagnola del Marocco, devono recarsi in uno dei porti sotto

indicati, per imbarcarvi quegli ufficiali osservatori che saranno prescritti dall'amministrazione locale dell'Ufficio internazionale di osservazione espressamente istituito nei porti stessi, agli effetti dell'applicazione dell'Accordo di non intervento in Spagna:

a) a Gibilterra quando esse debbono passare, nell'uno o nell'altro senso, per lo Stretto di Gibilterra prima di approdare al porto spagnolo, restando inteso che questa norma prevale su tutte le norme seguenti, le quali perciò saranno applicate soltanto alle navi che debbano approdare ad un porto spagnolo o di un possedimento spagnolo o della zona spagnola del Marocco prima di passare dallo Stretto di Gibilterra o senza dover passare dallo Stretto;

b) a Dover se le navi, escluse le ipotesi di cui alle successive lettere n) ed o) devono passare il Canale della Manica provenendo da un porto situato a nord di Dover;

c) a Dover ovvero a Falmouth se le navi, escluse le ipotesi di cui alla precedente lettera b) e alle seguenti lettere n), o), p), provengono da un porto della Manica a sud di Dover;

d) a Falmouth se le navi, escluse le ipotesi di cui alle lettere n), o), provengono dallo Stato libero d'Irlanda o dalla Irlanda settentrionale o dalla Costa occidentale della Scozia o dal Canale d'Irlanda o da quello di Bristol;

e) a Le Verdon se le navi, esclusa l'ipotesi della precedente lettera b) provengono da un porto situato a sud di Brest sulle coste francesi dell'Atlantico o del Golfo di Biscaglia;

f) a Palermo se provengono da un porto del Mediterraneo ad est di 12° longitudine est di Greenwich o attraversano il Mediterraneo provenendo dall'est di detto meridiano a meno che debbano recarsi a Marsiglia per effettuarvi operazioni commerciali, nel qual caso sono autorizzate a imbarcare gli osservatori a Marsiglia;

g) a Orano se le navi, esclusa l'ipotesi della precedente lettera f) provengono da un porto del Nord Africa a ovest di 12° longitudine est Greenwich;

h) a Marsiglia se le navi, esclusa l'ipotesi di cui alla precedente lettera f) provengono dalla Sardegna o dalla Corsica o da un porto italiano o francese situato fra 12° longitudine est Greenwich e Marsiglia incluso;

i) a Cette se le navi, esclusa l'ipotesi di cui alla precedente lettera f) provengono da un porto francese del Mediterraneo ad ovest di Marsiglia;

k) a Madera oppure a Gibilterra oppure a Lisbona se provengono dall'ovest di 15° longitudine W. Greenwich o dalla parte dell'Atlantico a sud di 28° longitudine nord;

l) a Gibilterra se provengono da un porto atlantico del Marocco ovvero a Lisbona se dirette ad un porto spagnolo situato a nord del Portogallo;

m) a Lisbona se provengono da un porto portoghese;

n) a Lisbona se le navi dirette ad un porto spagnolo provenienti:

1° attraverso il Canale della Manica da un porto situato a nord di Dover;

2° da un porto della Manica a sud di Dover;

3° da un porto dello Stato libero d'Irlanda o dell'Irlanda del nord o della Costa occidentale della Scozia o del Canale d'Irlanda o di quello di Bristol;

4° da un porto compreso fra Cherbourg e Brest,

approderanno ad un porto portoghese prima di raggiungere il porto spagnolo;

o) a Dover oppure a Falmouth oppure a Le Verdon, secondo la loro convenienza se le navi provenienti:

1° attraverso il Canale della Manica da un porto a nord di Dover;

2° da un porto a sud di Dover;

3° da un porto dello Stato libero d'Irlanda o dell'Irlanda del nord o della Costa occidentale della Scozia o del Canale d'Irlanda o di quello di Bristol;

4° da un porto compreso fra Cherbourg e Brest,

approderanno ad un porto francese prima di proseguire per un porto spagnolo;

p) a Falmouth o a Le Verdon, secondo la loro convenienza, se le navi, escluse le ipotesi di cui alle lettere n) od o) provengano da un porto compreso fra Cherbourg e Brest.

« Sino a quando non sia diversamente stabilito con disposizione del Ministro per le comunicazioni, l'imbarco degli osservatori non è obbligatorio per le navi che tocchino i porti delle Canarie.

« Le navi nazionali od estere che si recheranno nel porto di Palermo al solo scopo di imbarcarvi l'ufficiale osservatore saranno considerate di rilascio e come tali esentate dal pagamento delle tasse d'ancoraggio ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — CIANO — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1937 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 392, *foglio* 90. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 agosto 1937-XV, n. 2044.

Modificazione dello statuto della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « G. Schiaparelli » di Biella.

N. 2044. R. decreto 12 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato lo statuto della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « G. Schiaparelli » di Biella.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1937 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 12 agosto 1937-XV, n. 2045.

Autorizzazione al Regio istituto tecnico industriale di Prato ad istituire una Fondazione.

N. 2045. R. decreto 12 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il preside del Regio istituto tecnico industriale di Prato viene autorizzato ad istituire presso l'Istituto medesimo una fondazione da intitolarsi « Fondazione comm. Brunetto Calamai » e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1937 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 2046.

Autorizzazione alla Regia scuola secondaria di avviamento professionale « G. Schiaparelli » di Biella ad accettare una donazione.

N. 2046. R. decreto 29 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « G. Schiaparelli » di Biella viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 20.000 (ventimila) nominali di Rendita 5 per cento, fatta dal dott. Lino Bubani in nome e quale rappresentante legale del Fascio di combattimento di Biella con atto pubblico 13 gennaio 1937-XV, per l'istituzione di una fondazione da intitolarsi al nome del primo deputato fascista biellese on. Nestore Mecco, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 dicembre 1937-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa agraria « Nuova Italia » di Raffadali (Agrigento).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduta la sentenza del R. Tribunale di Agrigento in data 9 ottobre 1937-XV, con la quale veniva dichiarato lo stato di cessazione dei pagamenti nei riguardi della Cassa agraria « Nuova Italia » con sede in Raffadali (Agrigento), in liquidazione;

Considerato che alla liquidazione della Cassa agraria predetta deve essere applicata la speciale procedura prevista nel capo VIII del citato testo unico;

Su proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria « Nuova Italia » con sede in Raffadali (Agrigento), in liquidazione, e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura prevista nel capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4351)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1937-XVI.

Costituzione della Commissione ministeriale competente a conoscere dei ricorsi proposti avverso le determinazioni dei Comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni in tema di licenziamenti e trasferimenti di lavoratori con cariche sindacali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la deliberazione adottata dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 30 giugno 1931, circa le norme da osservarsi per il licenziamento o il trasferimento dei lavoratori che rivestono cariche sindacali;

Visti i contratti collettivi stipulati dalle Associazioni sindacali dell'agricoltura, dell'industria, e del commercio che hanno attuato e regolato la materia cennata;

Visti: l'art. 4 del R. decreto 18 marzo 1927, n. 401, il decreto di S. E. il Capo del Governo 4 maggio 1933, e il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, recante modificazioni al testo unico, approvato con R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, sui Consigli provinciali delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione istituita con decreto di S. E. il Capo del Governo del 4 maggio 1933, è così costituita:

Presidente: il Ministro per le corporazioni, il quale è sostituito, nei casi di assenza o di impedimento, dal direttore generale per le Associazioni professionali.

Componenti: on. Tullio Cariolato, in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista; dott. Lionello Levi, addetto alla Direzione generale del lavoro e del segretariato delle corporazioni.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Raffaele Rossano, della Direzione generale delle associazioni professionali.

Art. 2.

La Commissione cennata è competente a conoscere e giudicare sui ricorsi proposti avverso le determinazioni dei Comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni in tema di licenziamenti e trasferimenti di lavoratori con cariche sindacali.

La Commissione può disporre che, in occasione delle discussioni dei singoli ricorsi, vengano intesi i rappresentanti delle Associazioni interessate.

Roma, addì 3 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(4309)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1937-XVI.

Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1938-39.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1938-39.

Roma, addì 10 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

ENTRATA.

Numero dell'esercizio 1937-38 (1)	Numero dell'esercizio 1938-39 (2)	CAPITOLI — Denominazione (3)	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1937-38 (4)	Variazioni che si propongono (5)	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1938-39 (Col. 4±5) (6)
1	1	Proventi della contribuzione di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232 . . .	1.100.000	+ (a) 100.000	1.200.000
2	2	Canoni delle imprese portuali	28.000	—	28.000
3	3	Proventi delle contribuzioni di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, per la parte da destinare a provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali .	*per memoria*	—	*per memoria*
4	4	Proventi eventuali diversi	2.000	—	2.000
			1.130.000	+ 100.000	1.230.000

(a) Aumento proposto in base ai risultati dell'esercizio finanziario 1936-37.

SPESA.

Numero dell'esercizio 1937-38 (1)	Numero dell'esercizio 1938-39 (2)	CAPITOLI — Denominazione (3)	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1937-38 (4)	Variazioni che si propongono (5)	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1938-39 (Col. 4±5) (6)
1	1	Retribuzioni ed assegni al personale straordinario assunto per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale	589.819	+ (a) 96.600	686.419
2	2	Indennità di trasferta e di missione .	44.000	—	44.000
3	3	Spese per provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali o intese a tutelare gli operai sul lavoro e ad accrescerne il rendimento	200.000	—	200.000
4	4	Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati - Fitto di locali	13.800	—	13.800
5	5	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo di acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie di ufficio	85.669	—	85.669
6	6	Premi di operosità e di rendimento (art. 63 Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e Regio decreto 17 febbraio 1924, numero 182)	96.800	+ (b) 13.200	110.000
7	7	Medaglie di presenza ai membri del Comitato amministrativo e compenso al Segretario del Comitato stesso (art. 6 del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269)	10.173	—	10.173
8	8	Spese casuali	8.000	—	8.000
9	9	Premi di nuzialità e di natalità al personale straordinario	10.000	—	10.000
10	10	Devoluzione al Fondo di riserva, dell'avanzo di gestione dell'esercizio .	71.739	— (c) 9.800	61.939
			1.130.000	+ 100.000	1.230.000

(a) Aumento proposto in relazione all'applicazione dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, concernenti l'aumento delle competenze al personale dipendente dallo Stato. — (b) Aumento proposto in relazione all'applicazione del Regio decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, concernente l'aumento delle competenze al personale dipendente dallo Stato. — (c) Diminuzione proposta in relazione alla maggiore previsione delle entrate ed alla maggiore previsione delle spese.

Roma, addì 10 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

(4022)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1937-XVI.
Norme speciali tecniche per l'esportazione dei cavolfiori.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale è stato istituito il marchio nazionale di esportazione;
Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, portante norme integrative della legge predetta;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, portante un'aggiunta all'articolo 15 della legge predetta;
Visto il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172, che approva il regolamento per l'esecuzione della suindicata legge e del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756;
Visto il decreto Ministeriale 30 settembre 1932-X portante norme speciali tecniche per l'esportazione dei cavolfiori;
Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale istituito con la legge 23 giugno 1927, n. 1272, si applica all'esportazione dei cavolfiori.
Ai fini del presente decreto si intendono per cavolfiori i « cavolfiori » propriamente detti ed i « cavoli-broccoli ».
Per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

REQUISITI QUALITATIVI.

I cavolfiori destinati all'esportazione devono avere l'infiorescenza bianca o leggermente paglierina, sana, intera, compatta, non sfiorita, non intaccata da parassiti, immune da terra o da altre sostanze estranee. Ogni infiorescenza deve portare non più di sedici foglie verdi, sane e lunghe quanto è necessario per coprire l'infiorescenza stessa, fatta eccezione per i cavolfiori defogliati.
È vietata l'esportazione delle infiorescenze danneggiate dal gelo o degenerate o che presentino il torso con foro annerito e con principio di marciume.
Sono ammesse le seguenti tolleranze relativamente ad ogni infiorescenza:
— piccole macchie di sole purchè tali da non pregiudicare sensibilmente l'aspetto dell'infiorescenza;
— lieve peluria purchè l'infiorescenza sia compatta;
— sino a cinque foglioline di colore verde pallido tra i corimbi.

Art. 3.

PEZZATURE.

È vietata l'esportazione di cavolfiori con infiorescenza inferiore a cm. 35 di circonferenza.
Sono prescritte le seguenti pezzature:
9 infiorescenze, di circonferenza compresa tra 48 e 56 cm.;
12 infiorescenze, di circonferenza compresa tra 41 e 48 cm.;
18 infiorescenze, di circonferenza compresa tra 35 e 41 cm.
È ammessa la tolleranza di cm. 3 in più sul massimo di circonferenza stabilito per ogni pezzatura.
Per l'esportazione di cavolfiori di circonferenza superiore a cm. 56 non è prescritta alcuna pezzatura.

Art. 4.

IMBALLAGGI.

I cavolfiori devono essere esportati in gabbie di legno nuove, pulite, solide, costruite a regola d'arte e aventi le dimensioni interne minime e le caratteristiche di costruzione appresso indicate:

Dimensioni interne minime.
a) *per cavolfiori con foglie*:
Gabbie di cm. 40×38×32 per le pezzature 9 o 18;
Gabbie di cm. 43×33×32 per la pezzatura 12;
b) *per cavolfiori defogliati*:
Gabbie di cm. 37×35×22-26 per le pezzature 9 o 18;
Gabbie di cm. 54×40×14 per le pezzature 9 o 12.
Le dimensioni di cui sopra sono aumentabili oltrechè nel caso di esportazione di cavolfiori di circonferenza superiore a cm. 56, anche per le pezzature prescritte, in rapporto alle esigenze dell'impacco.

Caratteristiche di costruzione.
Quattro *cantonali* interni della stessa altezza della gabbia, a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 3,5 se di faggio e di cm. 4 se di altre essenze; *fiancate* di tre listelli orizzontali equidistanti o di due listelli per le gabbie di cavolfiori defogliati impaccati in unico strato; *fondo* di tre listelli trasversali equidistanti e di un listello longitudinale; tutti i listelli devono essere larghi cm. 3 e spessi mm. 8 se di faggio e mm. 10 se di altre essenze.
Per le gabbie destinate all'impacco di cavolfiori defogliati lo spessore dei listelli può essere ridotto di 2 millimetri.
L'inchiodatura deve essere effettuata come segue: tre chiodi a triangolo per i listelli superiore e inferiore di ogni fiancata, due per gli altri listelli ed uno per quello longitudinale del fondo in ciascun punto di contatto con gli altri listelli.
L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso d'imballaggi e pezzature diversi da quelli stabiliti col presente decreto, che rispondano a particolari esigenze di determinati mercati o che rappresentino, a giudizio dell'Istituto stesso, un sensibile miglioramento sui tipi prescritti.
L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare, per la campagna 1937-38, limitatamente alle giacenze accertate, l'uso degli imballaggi e le pezzature previsti dal decreto Ministeriale 30 settembre 1932-X.

Art. 5.

IMPACCO.

L'impacco delle infiorescenze nelle gabbie deve essere effettuato come segue:
a) *per cavolfiori con foglie*:
— in tre strati di 4 - 1 - 4 infiorescenze per la pezzatura 9;
— in due strati di 6 - 6 infiorescenze per la pezzatura 12;
— in due strati di 9 - 9 infiorescenze per la pezzatura 18;
b) *per cavolfiori defogliati*:
— in uno strato o in tre strati di 4 - 1 - 4 infiorescenze, a seconda del tipo di gabbia usato, per la pezzatura 9;

— in uno strato per la pezzatura 12;
— in due strati di 9 - 9 infiorescenze per la pezzatura 18;
I vari strati dell'impacco devono risultare uniformi per composizione e qualità. I cavolfiori defogliati devono essere avvolti in carta oleata.

Art. 6.

INDICAZIONI.

All'esterno delle gabbie devono essere apposte in modo indelebile e chiaramente leggibile soltanto le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione, secondo le prescrizioni di legge;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio della ditta esportatrice; potrà essere usato anche il solo marchio quando esso sia regolarmente registrato presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) prodotto, se si tratta di cavoli-broccoli.

Il marchio nazionale, del diametro di almeno cm. 3, e le altre indicazioni, in caratteri di almeno cm. 2 di altezza, devono figurare sui listelli di una fiancata. Eccezionalmente, quando particolari circostanze abbiano reso impossibile la apposizione delle indicazioni sui listelli, le indicazioni stesse possono figurare su di un cartellino resistente, di colore chiaro, delle dimensioni di cm. 13×5, saldamente assicurato ad una fiancata. È vietato l'uso di colori di anilina all'acqua.

Art. 7.

SPEDIZIONE.

Il carico e la sistemazione del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti ed i materiali atti ad evitare danneggiamenti alle infiorescenze ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 8.

CONTROLLO.

Tutte le spedizioni di cavolfiori dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e per le partite in esportazione via mare, nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dagli ispettori dell'Istituto stesso e, secondo le norme da esso stabilite, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e delle Regie dogane.

Le ditte che intendono esportare cavolfiori devono notificare al centro di controllo più vicino tra quelli specificati nella tabella annessa al presente decreto l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione.

Richiesta di controllo. — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da provincie non comprese nella tabella la richiesta deve essere presentata al centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce o, nel caso che questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede di esso ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero d'iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale a termine degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome ed il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la data e la firma del richiedente.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve esservi unita la delega dell'esportatore e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697.

La delega di cui al comma precedente e quella rilasciata alla persona incaricata di assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso il centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia seguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

All'atto della presentazione della merce al controllo l'esportatore deve consegnare all'addetto al controllo una distinta del carico, in duplice copia, indicando in essa il prodotto e la quantità, in colli e in peso, suddivisa secondo le pezzature. Una copia di tale distinta, nel caso di spedizioni per ferrovia, sarà posta nell'interno del carro; per le spedizioni via mare sarà allegata ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnata al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, l'addetto al controllo emette un certificato d'ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

L'addetto al controllo provvede, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VIII, numero 2691, e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato di ispezione emesso alla sta-

zione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subito modificazioni; la rispedizione in questi casi non può avvenire che dopo un nuovo controllo e conseguente emissione di un nuovo certificato di ispezione.

Per le partite di cavolfiori rispedite all'estero da una stazione che non sia centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al centro di controllo più vicino tra quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

A termine dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, le partite di cavolfiori devono essere dichiarate secondo la loro precisa composizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti tale dichiarazione deve contenere anche l'indicazione della specie e della quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Le Autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del quarto capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, numero 1756 e del terzo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929 n. 500, rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero, e le Autorità doganali vieteranno la uscita dal Regno di qualunque partita di cavolfiori che non sia accompagnata dal certificato di ispezione o per la quale manchi la dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 9.

SANZIONI.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1272, e delle disposizioni che ad essa fanno seguito.

Art. 10.

Il decreto Ministeriale 30 settembre 1932-X portante norme speciali tecniche per l'esportazione dei cavolfiori è abrogato e sostituito dal presente.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione dei cavolfiori.

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Veneto	Verona
Marche e Abruzzi	Jesi (per le sole Marche) S. Benedetto del Tronto (anche per gli Abruzzi)
Toscana	Pisa
Campania	Napoli
Puglie	Bari

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
(4348) GUARNERI.

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1937-XVI.
Norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale è stato istituito il marchio nazionale di esportazione;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, portante norme integrative della legge predetta;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, portante un'aggiunta all'art. 15 della legge predetta;

Visto il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172, che approva il regolamento per l'esecuzione della suindicata legge e del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756;

Visti i decreti Ministeriali 18 novembre 1930-IX, 6 dicembre 1930-IX, 18 novembre 1931-X, 30 novembre 1932-XI, 9 febbraio 1934-XII, 12 dicembre 1934-XIII, 1° ottobre 1935-XIII, 28 settembre 1936-XIV, portanti norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero:

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale istituito con la legge 23 giugno 1927, n. 1272, si applica all'esportazione dei limoni, delle arance e dei mandarini.

Per tutte le spedizioni dei prodotti suindicati dirette all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

DENOMINAZIONI.

Per i prodotti di cui all'articolo precedente sono stabilite, agli effetti dell'esportazione, le denominazioni seguenti:

PER I LIMONI: *Limoni primofiore* (per i limoni di nuovo raccolto esportati da settembre a tutto novembre) - *Li-*

moni - *Limoni speciali* - *Verdelli* - *Limoni per uso industriale*.

PER LE ARANCE: *Arance bionde* - *Arance ovali* (maturazione tardiva, forma ovale, buccia a grana normalmente fine molto aderente alla polpa, senza o con pochi semi) - *Arance Moro* (maturazione precoce, frutto ingrossato nella parte opposta al peduncolo, polpa sanguigna, senza o con pochi semi) - *Arance Tarocco* (maturazione precoce, forma tendente all'ovale, buccia normalmente fine, polpa venata di rosso, senza o con pochi semi) - *Arance sanguinelle* (forma tendente all'ovale, buccia normalmente fine con eventuali pigmentazioni rosse, polpa venata di rosso, senza o con pochi semi) - *Arance sanguigne* (forma sferica, leggermente depressa, buccia anche grossa, pigmentazioni rosse esterne o venature rossé nella polpa) - *Arance amare* (bitters) - *Arance per uso industriale*.

PER I MANDARINI: *Mandarini*.

Art. 3.

CARATTERISTICHE QUALITATIVE MINIME.

I frutti destinati all'esportazione, salvo quanto è stabilito con l'ultimo capoverso del presente articolo per il prodotto destinato ad uso industriale, devono essere sani, resistenti al viaggio, atti alla commestibilità e di aspetto tale da non pregiudicarne la commerciabilità.

Ai fini del presente decreto s'intendono:

a) « sani » i frutti con i tessuti integri ed esenti da alterazioni. Sono senz'altro da ritenersi non sani i frutti gommati o scaldati o danneggiati dal gelo o « allupati » o marci o con lesioni non cicatrizzate o con ammaccature;

b) « resistenti al viaggio » i frutti aventi caratteristiche tali da fare ritenere che essi possano giungere sui mercati di destinazione in buone condizioni. Sono senz'altro da ritenersi non resistenti i frutti passati di maturità o bagnati o danneggiati dalle pratiche per la colorazione forzata;

c) « atti alla commestibilità » i frutti aventi le caratteristiche richieste per il consumo allo stato fresco. Sono senz'altro da ritenersi non atti alla commestibilità i frutti sporchi o commercialmente immaturi o asciutti internamente o insufficientemente succosi o con odori o sapori anormali o con residui di sostanze estranee;

d) « di aspetto tale da non pregiudicarne la commerciabilità » i frutti colpiti da difetti esteriori in misura tale da non pregiudicare in modo notevole l'aspetto d'insieme e l'apprezzamento commerciale del prodotto. Sono senz'altro da ritenersi di aspetto tale da pregiudicarne la commerciabilità i frutti che siano in modo notevole colpiti da rameggiature o da fumaggine o da cocciniglie o da avvizzimento o da deformità o da lesioni cicatrizzate o che presentino anormale colorazione in rapporto alla specie o alla varietà.

In relazione a particolari condizioni di produzione e di mercato, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, sentite le organizzazioni sindacali interessate, può stabilire che sia consentita, limitatamente al periodo aprile-ottobre di ogni anno, l'esportazione di limoni sani, resistenti al viaggio e atti alla commestibilità che tuttavia presentino i difetti esteriori indicati alla lettera *d*), in misura tale da pregiudicare in modo anche notevole ma non deturpante l'aspetto d'insieme del prodotto. L'Istituto predetto fisserà annualmente la data di inizio e di fine del periodo di cui sopra.

La data d'inizio della raccolta dei limoni destinati all'ingiallimento forzato per l'esportazione sarà stabilita annualmente, per le varie località, dai centri di controllo dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, d'accordo con le organizzazioni sindacali interessate, tenendo presente che i frutti debbono aver già raggiunto un grado di maturazione che li renda atti alla commestibilità.

È vietata l'esportazione di mescolanze di frutti di varietà differenti o di grado di maturazione commercialmente non uniforme.

I frutti destinati ad uso industriale è sufficiente che siano sani e resistenti al viaggio.

Art. 4.

QUALIFICHE DI SELEZIONE.

Le partite destinate all'esportazione devono essere distinte con le seguenti qualifiche di selezione:

« *prima* », quando i frutti che le costituiscono siano rispondenti ai requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 3 ed esenti da difetti esteriori, o quando una parte dei frutti ne sia colpita in misura tale, per ciascun frutto, da pregiudicare solo limitatamente l'aspetto d'insieme del prodotto;

« *seconda* », quando i frutti che le costituiscono siano rispondenti ai requisiti di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*) dell'art. 3 e presentino difetti esteriori nei limiti indicati nella lettera *d*) del citato art. 3.

Le partite costituite da limoni che siano rispondenti ai requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 3 e che presentino difetti esteriori nei limiti previsti dal terzo comma dell'art. 3, devono essere distinte con la qualifica « *mercantile* ».

È consentita l'esportazione in gabbie e cassette aperte accatastabili o alla rinfusa in vagone, di partite di arance o di mandarini costituite per il 30 per cento almeno di « prima » e per il resto di « seconda »: tali partite devono essere distinte con la qualifica « *mista* ».

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai frutti destinati ad uso industriale.

Art. 5.

CALIBRAZIONE.

È vietata l'esportazione di frutti aventi una circonferenza inferiore a cm. 16 per i limoni e per i mandarini e a cm. 18 per le arance, intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto.

Nel periodo di cui al terzo comma dell'art. 3 è ammessa l'esportazione di limoni di circonferenza non inferiore a cm. 15.

Per il prodotto impaccato a strati ordinati, la differenza di circonferenza tra il frutto più piccolo e il frutto più grosso dello stesso imballaggio non deve superare cm. 1,5 per i limoni, cm. 2 per le arance e per i mandarini e cm. 4 per le arance amare.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai frutti destinati ad uso industriale.

Art. 6.

TOLLERANZE.

Sono ammesse le seguenti tolleranze relativamente ad ogni partita alla rinfusa o al contenuto di ogni imballaggio:

— 10 per cento in numero di frutti di circonferenza minore o maggiore dei limiti di cui al terzo comma dell'articolo 5, fermo però il divieto di cui al primo comma dello stesso articolo;

— per le partite con qualifica « prima », 10 per cento in numero di frutti che presentino difetti esteriori in misura maggiore di quella prevista per tale qualifica, fermi i limiti stabiliti alla lettera *d*) dell'art. 3;

— per le partite con qualifica « seconda », 10 per cento in numero di frutti che presentino difetti esteriori in misura minore o maggiore, ma non deturpante, rispetto ai limiti stabiliti alla lettera *d*) dell'art. 3;

— per le partite con qualifica « mercantile », 10 per cento in numero di frutti che presentino difetti esteriori in misura minore rispetto ai limiti stabiliti al terzo comma dell'art. 3.

Art. 7.

Imballaggi.

Per l'esportazione dei limoni, delle arance e dei mandarini possono essere usati soltanto i seguenti imballaggi di legno:

	DIMENSIONI INTERNE		
	Lunghezza cm.	Larghezza cm.	Altezza cm.
per limoni:			
cassetta n. 1	63	32	14
cassetta n. 2	67	34	15
cassetta n. 3	74	38	16
cassetta n. 4	81	42	18
cassa n. 1	63	32	27
cassa n. 2	67	34	28
cassa n. 3	74	38	30
cassa n. 4	81	42	35
gabbia aperta accatastabile	53	39	23
per arance:			
cassetta	62	30	13
cassa n. 1	62	30	28
cassa n. 2 per arance amare	74	38	30
cassetta aperta accatastabile	53	39	11
gabbia aperta accatastabile	53	39	23
gabbia chiusa	49	33	18
per mandarini:			
cassetta	60	30	9
cassetta aperta accatastabile	53	39	11
gabbia aperta accatastabile	53	39	23
gabbia chiusa	49	33	12

Per i vari imballaggi, quando sia necessario per un impacco regolare, è tollerata una maggiore lunghezza od una maggiore altezza fino a cm. 2, quest'ultima eventualmente realizzata nelle casse e cassette con listelli supplementari da inchiodarsi su ciascuna delle testate e sul tramezzo. Per le casse e cassette di « verdelli » è tollerata una minore lunghezza fino a cm. 2.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi, costruiti a regola d'arte e con le seguenti caratteristiche:

Cassette chiuse: *testate e tramezzo* di un sol pezzo spesso mm. 15 per le cassette da limoni e da arance e mm. 12 per le cassette da mandarini; *fiancate* di un sol pezzo spesso mm. 4; *fondo e coperchio* di due o tre pezzi larghi non meno di cm. 8 e spessi mm. 4, non sovrapposti, intervallati al massimo di cm. 2 e con gli spigoli interni smussati in corrispondenza della finestratura; tre *cerchi di castagno* inchiodati all'esterno in corrispondenza delle testate e del tramezzo, sostituibili per le cassette destinate all'esportazione via terra da sei listelli di rinforzo larghi cm. 3 e spessi mm. 4 da inchiodarsi tre sotto il fondo e tre sopra il coperchio, in corrispondenza delle testate e del tramezzo.

Casse chiuse: *testate* formate da uno o due pezzi ben combacianti spessi mm. 4-5, inchiodati sulla parete interna di un telaio formato da listelli larghi cm. 4 e spessi mm. 20, collegati alle estremità a maschio e femmina o a battente a metà; *tramezzo* di uno o più pezzi sovrapposti, ben combacianti e trafittati, spessi mm. 17-20; *fiancate* di due pezzi uguali spessi mm. 4-5 intervallati al massimo di cm. 2 e con gli spigoli interni smussati in corrispondenza della finestratura; *fondo e coperchio* di due o tre pezzi, larghi non meno di cm. 8 spessi mm. 4-5, non sovrapposti, intervallati al massimo di cm. 2 e con gli spigoli interni smussati in corrispondenza della finestratura; tre *cerchi di castagno* inchiodati all'esterno in corrispondenza delle testate e del tramezzo.

Cassette aperte accatastabili: *testate* di un sol pezzo spesso mm. 4; *fiancate* alte non più di cm. 13, di uno o due pezzi uguali ben combacianti spessi mm. 8; *fondo* di più pezzi trasversali accostati, spessi mm. 4, inchiodati sulle fiancate ed un listello longitudinale esterno di rinforzo aggraffato alle testate; quattro *cantonali* a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 3,5 sporgenti cm. 3-4 dal bordo superiore delle testate e fiancate; quattro listelli larghi cm. 2 e spessi mm. 8 inchiodati agli angoli del fondo parallelamente al lato maggiore della sezione dei cantonali, per rendere stabile l'accatastamento. La cassetta può essere costruita con testate e fiancate in *lamine di legno tranciato* fissate ai bordi a due listelli orizzontali esterni larghi cm. 2 e spessi mm. 8. Per le cassette aperte accatastabili la tara non deve superare il 15 per cento del peso lordo.

Gabbie chiuse o aperte: quattro *cantonali* interni a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 3,5 sporgenti cm. 3-4 dal bordo superiore delle testate e fiancate se l'imballaggio è di tipo aperto; *testate e fiancate* di due listelli orizzontali larghi cm. 4 e spessi mm. 8 e di listelli verticali interni larghi cm. 4, spessi mm. 4 e intervallati al massimo di cm. 3; in entrambe le testate i listelli verticali interni possono essere sostituiti da una tavoletta di eguale spessore, intervallata al massimo di cm. 3 da ciascuno dei cantonali; *fondo e coperchio*, quest'ultimo per la gabbia chiusa, di listelli trasversali, larghi cm. 4 spessi mm. 4 ed intervallati al massimo di cm. 3, rinforzati da tre listelli longitudinali esterni larghi cm. 4 e spessi mm. 4, uno per ogni bordo ed uno al centro. Per la gabbia aperta quattro listelli larghi cm. 2 e spessi mm. 8 inchiodati agli angoli del fondo parallelamente al lato maggiore della sezione dei cantonali per rendere stabile l'accatastamento. Per la gabbia chiusa da mandarini e da arance la larghezza dei listelli deve essere di cm. 3. Le gabbie possono essere costruite con fiancate e testate in *lamine di legno tranciato* fissate ai bordi a due listelli orizzontali esterni spessi mm. 8 e larghi cm. 3 per le gabbie alte cm. 12 e cm. 4 per le gabbie alte cm. 18-23. Per le gabbie la tara non deve superare il 15 per cento del peso lordo.

Le misure stabilite nel presente articolo per gli spessori dei vari elementi e per i lati uguali dei cantonali valgono per imballaggi costruiti in faggio o altre essenze dure; per imballaggi costruiti in pioppo, abete o altre essenze dolci gli spessori devono essere aumentati del cinquanta per cento e i lati uguali dei cantonali del venti per cento.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi speciali che rappresentino un miglioramento rispetto a quelli stabiliti con il presente articolo o che rispondano a particolari esigenze di determinati mercati.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare, fino al 30 settembre 1938-XVI, limitatamente alle giacenze accertate, l'uso degli imballaggi previsti col decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX.

Art. 8.

IMPACCO DEI FRUTTI.

Nelle cassette e nelle casse i frutti devono essere impaccati a strati ordinati con disposizione « diagonale », secondo le seguenti pezzature:

Limoni in cassette: frutti 120-136-150-180-250-280;
Limoni in casse: frutti 240-270-300-360-440-490;
Arance in cassette: frutti 40-48-50-60-70-108-126-144;
Arance in casse: frutti 80-96-126-150-176-216-252-288;
Mandarini in cassette: frutti 60-72-84-96-168.

L'impacco deve essere eseguito secondo gli schemi seguenti:

LIMONI.

Cassette da 120 (3 strati)
Casse da 240 (6 strati)

1°, 3° e 5° strato 20 frutti — 2°, 4° e 6° strato 20 frutti

Cassette da 136 (3 strati)
Casse da 270 (6 strati)

1°, 3° e 5° strato 23 frutti — 2°, 4° e 6° strato 22 frutti

Cassette da 150 (3 strati)
Casse da 300 (6 strati)

1°, 3° e 5° strato 25 frutti — 2°, 4° e 6° strato 25 frutti

Cassette da 180 (3 strati)
Casse da 360 (6 strati)
(frutti di forma tondeggiante)

1°, 3° e 5° strato 30 frutti — 2°, 4° e 6° strato 30 frutti

Cassette da 180 (3 strati)
Casse da 360 (6 strati)
(frutti di forma allungata)

1°, 3° e 5° strato 30 frutti — 2°, 4° e 6° strato 30 frutti

Cassette da 250 (4 strati)
Casse da 440 (7 strati)

1°, 3° e 5° strato 31 frutti — 2°, 4° e 6° strato 31 frutti

Cassette da 280 (4 strati)
Casse da 490 (7 strati)

1°, 3°, 5° e 7° strato 35 frutti — 2°, 4° e 6° strato 35 frutti

---

ARANCE.

Cassetta da 40 (2 strati)
Cassa da 80 (4 strati)

1° e 3° strato 10 frutti — 2° e 4° strato 10 frutti

Cassetta da 48 (2 strati)
Cassa da 96 (4 strati)

1° e 3° strato 12 frutti — 2° e 4° strato 12 frutti

Cassetta da 50 (2 strati)
Cassa da 126 (5 strati)

1°, 3° e 5° strato 13 frutti — 2° e 4° strato 12 frutti

Cassetta da 60 (2 strati)
Cassa da 150 (5 strati)

1°, 3° e 5° strato 15 frutti — 2° e 4° strato 15 frutti

Cassetta da 70 (2 strati)
Cassa da 176 (5 strati)

1°, 3° e 5° strato 18 frutti — 2° e 4° strato 17 frutti

Cassetta da 108 (3 strati)
Cassa da 216 (6 strati)

1°, 3° e 5° strato 18 frutti — 2°, 4° e 6° strato 18 frutti

Cassetta da 126 (3 strati)
Cassa da 252 (6 strati)

1°, 3° e 5° strato 21 frutti — 2°, 4° e 6° strato 21 frutti

Cassetta da 144 (3 strati)
Cassa da 288 (6 strati)

1°, 3° e 5° strato 24 frutti — 2°, 4° e 6° strato 24 frutti

MANDARINI.

Cassetta da 60 (2 strati)

1° strato 15 frutti — 2° strato 15 frutti

Cassetta da 72 (2 strati)

1° strato 18 frutti — 2° strato 18 frutti

Cassetta da 84 (2 strati)

1° strato 21 frutti — 2° strato 21 frutti

Cassetta da 96 (2 strati)

1° strato 24 frutti — 2° strato 24 frutti

Cassetta da 168 (3 strati)

1° e 3° strato 28 frutti — 2° strato 28 frutti

I limoni e le arance ovali devono essere impaccati con l'asse disposto orizzontalmente, le arance di altre varietà ed i mandarini con l'asse disposto verticalmente. L'umbone dei limoni non deve essere a contatto con le testate e con il tramezzo dell'imballaggio.

Nelle gabbie chiuse i frutti devono essere impaccati a strati ordinati; nelle gabbie aperte accatastabili i frutti possono essere posti anche alla rinfusa.

Il prodotto deve essere impaccato a regola d'arte e in modo da occupare completamente la capacità dell'imballaggio; i vari strati devono risultare fra loro uniformi per composizione e qualità.

Fatta eccezione per i frutti destinati ad uso industriale e per le arance e per i mandarini da esportarsi in vagone alla rinfusa, o in gabbie a strati ordinati o alla rinfusa, è obbligatorio l'incartamento di ciascun frutto in carta velina, che per le partite di limoni di « prima » e di « seconda » deve essere di colore bianco e per le partite di limoni di « mercantile » deve essere di colore giallo.

Le dimensioni delle carte veline devono essere tali da consentire il completo avvolgimento dei frutti. Per il prodotto da esportarsi alla rinfusa in gabbie o in vagone, l'avvolgimento deve essere effettuato con due attorcigliature ben resistenti, aderenti al frutto.

Le gabbie devono essere internamente foderate di carta pesante onde evitare lesioni ai frutti in corrispondenza degli spigoli dei listelli.

I materiali di addobbo e le carte veline d'avvolgimento devono essere nuovi e puliti.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare pezzature e sistemi d'impacco speciali che rappresentino un miglioramento rispetto a quelli stabiliti con il presente articolo o che rispondano a particolari esigenze di determinati mercati.

Art. 9.

Indicazioni.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte in modo indelebile e chiaramente leggibile le seguenti indicazioni;

a) marchio nazionale di esportazione, secondo le prescrizioni di legge;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio della ditta esportatrice; potrà essere usato anche il solo marchio, limitatamente ad uno per esportatore, quando sia regolarmente registrato presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) prodotto e varietà, secondo le denominazioni di cui all'art. 2;

d) qualora l'impacco sia a strati ordinati: numero dei frutti, seguito, per i limoni, da « large », « x large », « xx large », rispettivamente per le cassette e le casse n. 2, n. 3 e n. 4, di cui all'art. 7;

e) qualifica « prima » o « seconda » o « mercantile » o « mista » come è specificato all'art. 4.

Tutte le indicazioni devono figurare, nell'ordine che precede, su una delle testate, eventualmente a mezzo di un'etichetta di carta bene incollata: il marchio nazionale del diametro di cm. 7 deve essere apposto a sinistra nell'angolo superiore; le indicazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) devono essere in caratteri di almeno cm. 3 di altezza.

Qualora le indicazioni di cui sopra non possano essere tutte contenute nella testata, quelle di cui alla lettera *b*) dovranno essere apposte su una delle fiancate. Le eventuali indicazioni relative al luogo di destinazione e quelle richieste dalla legislazione del paese importatore devono essere apposte sulla stessa fiancata.

Sugli imballaggi, sugli addobbi interni e sulle carte veline di avvolgimento dei frutti, anche per le spedizioni alla rinfusa in imballaggi o in vagone, possono essere apposte soltanto le indicazioni di cui al presente articolo.

L'indicazione « prima » o « seconda » per il prodotto impaccato in casse o in cassette chiuse è obbligatoria sulle carte di avvolgimento dei frutti del primo strato; l'indicazione « mercantile » è obbligatoria sulle carte di avvolgimento dei frutti di ogni strato. Tali indicazioni devono essere in caratteri di altezza non inferiore a cm. 1 e di lunghezza non inferiore a cm. 4 complessivamente.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di altre indicazioni e di contromarche, anche applicate direttamente sui frutti, quando non diano luogo ad equivoco nei confronti delle altre indicazioni. Sugli addobbi interni e sulle carte di avvolgimento dei frutti tali contromarche devono in ogni caso figurare insieme con la denominazione e la sede della ditta esportatrice.

Nel caso di imballaggi avvolti in tela o in sacco tutte le indicazioni devono essere apposte in modo indelebile e chiaramente leggibile anche sull'involucro.

È vietata l'apposizione di indicazioni con colori di anilina all'acqua.

Nei documenti di trasporto, oltre alla denominazione e alla sede della ditta esportatrice, devono figurare, per le spedizioni alla rinfusa in vagone, le seguenti indicazioni:

a) prodotto, varietà secondo le denominazioni di cui all'art. 2;

b) qualifica « prima » o « seconda » o « mista », questa ultima con la precisazione delle percentuali di « prima » e di « seconda » che la compongono, o l'indicazione « per uso industriale », secondo i casi;

c) quantità in peso per ciascuna categoria di cui alla lettera *b*).

Art. 10.

Spedizione.

Salvo quanto è previsto con l'ultimo capoverso del presente articolo, i limoni devono essere esportati negli imballaggi stabiliti all'art. 7; le arance ed i mandarini possono essere esportati anche alla rinfusa in vagone.

Per l'esportazione via mare di limoni, di arance e di mandarini è vietato l'uso delle gabbie.

I limoni e le arance destinati ad uso industriale devono essere esportati alla rinfusa in vagone; la spedizione è ammessa soltanto se diretta a ditte che all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero risultino produttrici di derivati agrumari, marmellate e simili. La destinazione di tale merce, quale risulta dal certificato di ispezione, non può essere variata in corso di trasporto.

Il carico e la sistemazione degli agrumi nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti ed i materiali atti ad evitare danneggiamenti ai frutti ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio. In ogni caso per l'imbarco e lo stivaggio nelle spedizioni via mare devono essere osservate le norme all'uopo emanate dalle autorità portuali.

Art. 11.

Controllo.

Tutte le spedizioni di limoni, di arance e di mandarini dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e per le partite in esportazione via mare nei porti all'atto dell'imbarco. Per le spedizioni da inoltrarsi all'estero su percorso in parte ferroviario e in parte marittimo, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina in quali casi il controllo possa effettuarsi alle stazioni od ai porti originari di partenza. Per le partite in esportazione per via ordinaria l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dagli ispettori dell'Istituto stesso e, secondo le norme da esso stabilite, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e delle Regie dogane.

Le ditte che intendono effettuare l'esportazione dei suindicati prodotti devono notificare al centro di controllo più vicino tra quelli specificati nella tabella annessa al presente decreto, l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce, precisandone l'ubicazione.

Richiesta di controllo. — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da provincie non comprese nella tabella la richiesta deve essere presentata al centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce o, nel caso che questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede di esso ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, a termine degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto, il numero dei colli o, per le spedizioni alla rinfusa in vagone, l'indicazione del peso;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la data e la firma del richiedente.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve esservi unita la delega dell'esportatore e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697.

La delega di cui al comma precedente e quella rilasciata alla persona incaricata di assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso il centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia eseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

All'atto della presentazione della merce al controllo, lo esportatore deve consegnare all'addetto al controllo una distinta del carico in duplice copia indicando in essa il prodotto, la quantità suddivisa secondo la specie, le varietà, i tipi di imballaggio, le pezzature e le qualifiche di selezione.

Una copia di tale distinta, nel caso di spedizioni per ferrovia, sarà posta nell'interno del carro, per le spedizioni via mare sarà allegata ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnata al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del presente decreto.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, l'addetto al controllo emette un certificato di ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

L'addetto al controllo provvede, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VIII, n. 2691, e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato di ispezione rilasciato alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo quarantotto ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subìto modificazioni; la rispedizione in questi casi non può avvenire che previo nuovo controllo con esito favorevole presso il centro di rispedizione e conseguente rilascio di un nuovo certificato di ispezione.

Per le partite di agrumi rispedite all'estero da una stazione che non sia centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al centro di controllo più vicino tra quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

A termine dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, le partite di limoni, di arance e di mandarini devono essere dichiarate, secondo la loro precisa composizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti tale dichiarazione deve contenere anche l'indicazione della specie e della quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del quarto capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, numero 1756, e del terzo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno di qualunque partita di limoni, di arance e di mandarini che non sia accompagnata dal certificato di ispezione o per la quale manchi la dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 12.

SANZIONI.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1272, e delle disposizioni che ad essa fanno seguito.

Art. 13.

Il presente decreto abroga e sostituisce i decreti Ministeriali: 18 novembre 1930-IX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 1930-IX; 6 dicembre 1930-IX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1931-IX; 18 novembre 1931-X, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 1° dicembre 1931-X, 30 novembre 1932-XI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 3 dicembre 1932-XI; 9 febbraio 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1934-XII; 12 dicembre 1934-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 15 dicembre 1934-XIII; 1° ottobre 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 1935-XIII; 28 settembre 1936 - Anno XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 1936-XIV.

Art. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione degli agrumi.

Centri di controllo	Provincie comprese in ciascun centro
Palermo	Palermo (1), Trapani, Agrigento
Messina	Messina (2)
Catania	Catania (3), Enna
Siracusa	Siracusa (4), Ragusa, Caltanissetta
Reggio Calabria	Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza
Bari	Bari, Foggia, Matera
Napoli	Napoli, Salerno, Littoria
Bologna	Bologna
Trieste	Trieste, Fiume
Verona	Verona, Brescia
Milano	Milano

(1) Compresa la stazione ferroviaria di S. Agata di Militello, in provincia di Messina.
(2) Esclusa la stazione ferroviaria di S. Agata di Militello, assegnata al centro di controllo di Palermo.
(3) Compresa la stazione ferroviaria di Lentini, in provincia di Siracusa.
(4) Esclusa la stazione ferroviaria di Lentini, assegnata al centro di controllo di Catania.

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI

(4349)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1937-XVI.
Norme speciali tecniche per l'esportazione dei pomidoro.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale è stato istituito il marchio nazionale di esportazione;
Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, portante norme integrative della legge predetta;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, portante un'aggiunta all'articolo 15 della legge predetta;
Visto il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172, che approva il regolamento per l'esecuzione della suindicata legge e del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756;
Visto il decreto Ministeriale 14 maggio 1935-XIII portanti norme speciali tecniche per l'esportazione dei pomidoro;
Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale istituito con la legge 23 giugno 1927, n. 1272, si applica all'esportazione dei pomidoro.
Per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

TIPI.

Agli effetti dell'esportazione i pomidoro sono distinti nei due tipi seguenti:
a) tondo-lisci;
b) costoluti.

Sono da considerarsi del tipo costoluto i pomidoro che presentino dalla parte del peduncolo pronunciante costolature estese oltre la metà del frutto.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da pomidoro di un sol tipo.

Art. 3.

REQUISITI QUALITATIVI.

I pomidoro destinati all'esportazione devono essere sani, puliti, asciutti, turgidi, ben consistenti, di forma e di aspetto normali in rapporto al tipo, di giusta maturazione commerciale, esenti da sostanze estranee o da difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità e in modo notevole l'aspetto.

Quale requisito minimo di giusta maturazione commerciale deve considerarsi la presenza di sfumature rosee all'esterno del frutto.

Art. 4.

CALIBRAZIONE.

Salvo quanto è stabilito col terzo comma del presente articolo, è vietata l'esportazione di pomidoro di circonferenza inferiore a 14 centimetri, intendendosi per circonferenza del frutto quella della sezione massima normale all'asse.

I pomidoro del tipo tondo-liscio devono essere calibrati secondo le seguenti categorie di grossezza:

da 21 a 25 cm. di circonferenza: distinguibile con le lettere BB;

da 18 a 21 cm. di circonferenza: distinguibile con la lettera B;

da 16 a 18 cm. di circonferenza: distinguibile con la lettera A;

da 14 a 16 cm. di circonferenza: distinguibile con la lettera C.

Per i pomidoro del tipo tondo-liscio esportati dall'inizio della campagna fino al 15 giugno è ammessa una categoria supplementare, da 12 a 14 centimetri di circonferenza, distinguibile con le lettere CC.

I pomidoro del tipo costoluto devono essere calibrati secondo le seguenti categorie di grossezza:

da 23 cm. in su di circonferenza: distinguibile con le lettere BBC;

da 18 a 23 cm. di circonferenza: distinguibile con le lettere BC;

da 14 a 18 cm. di circonferenza: distinguibile con le lettere AC.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti di una sola delle categorie previste dal presente articolo.

Art. 5.

TOLLERANZE.

Sono ammesse le seguenti tolleranze relativamente al contenuto di ogni imballaggio:

— 6 per cento in numero di frutti non aventi i requisiti qualitativi indicati all'art. 3;

— 10 per cento in numero di frutti di circonferenza superiore od inferiore di non più di un centimetro ai limiti fissati per ogni categoria di grossezza all'art. 4, fermo però il divieto di spedire pomidoro al disotto dei limiti minimi di cui al primo ed al terzo comma dello stesso articolo 4.

Art. 6.

IMBALLAGGI.

Per l'esportazione dei pomidoro possono essere usati soltanto i seguenti imballaggi di legno:

1. - CASSETTINA PARALLELEPIPEDA CHIUSA, con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 38, larghezza cm. 26, altezza cm. 8-9 e le seguenti caratteristiche: *testate* di un sol pezzo spesso mm. 8; *fiancate* di un sol pezzo spesso mm. 4; *fondo e coperchio* di due o tre pezzi uguali spessi mm. 4, intervallati di un centimetro; due listelli di rinforzo larghi cm. 3 e spessi mm. 4 da inchiodarsi sul coperchio in corrispondenza delle testate; *tara massima* 18 % del peso lordo.

2. - CASSETTA APERTA ACCATASTABILE, con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 39-40, altezza cm. 10-15, e le seguenti caratteristiche: *testate* di un sol pezzo spesso mm. 4; *fiancate* di uno o due pezzi uguali ben combacianti spessi mm. 8; fondo di più pezzi trasversali accostati spessi mm. 4 inchiodati sulle fiancate e un listello longitudinale esterno di rinforzo aggraffato alle testate; quattro *cantonali* a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 3,5 sporgenti cm. 3-4 dal bordo superiore delle fiancate e delle testate; quattro listelli larghi cm. 2 e spessi mm. 8 inchiodati agli angoli del fondo parallelamente al lato maggiore della sezione triangolare dei cantonali, per rendere stabile l'accatastamento. La cassetta può essere costruita con testate e fiancate in *lamine di legno tranciato*, fissate ai bordi a due listelli orizzontali esterni larghi cm. 2 e spessi mm. 8. Per le cassette aperte accatastabili la tara non deve superare il 15 % del peso lordo.

3. - GABBIETTA PARALLELEPIPEDA CHIUSA, con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 46, larghezza cm. 30, altezza cm. 12-13 e le seguenti caratteristiche: quattro *cantonali* interni a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 3; *fiancate e testate* di due listelli orizzontali larghi cm. 3 e spessi mm. 8 e di listelli verticali interni larghi cm. 3 e spessi mm. 4 e intervallati al massimo di cm. 2; in entrambe le testate i listelli verticali interni possono essere sostituiti da una tavoletta di eguale spessore intervallata al massimo di cm. 3 da ciascuno dei cantonali; *fondo e coperchio* di listelli trasversali larghi cm. 3 e spessi mm. 4 ed intervallati al massimo di cm. 2, rinforzati da tre listelli longitudinali esterni larghi cm. 3 e spessi mm. 4, uno per ogni bordo ed uno al centro; *tara massima* 15 % del peso lordo.

4. - GABBIETTA TRONCOPIRAMIDALE CHIUSA, con le seguenti dimensioni interne: superiori cm. 46 × 28, inferiori centimetri 34 × 16, altezza cm. 17, e le seguenti caratteristiche: *fiancate e testate* di due listelli orizzontali spessi mm. 8 e di listelli verticali interni spessi mm. 4; *fondo* di uno o due pezzi combacianti spessi mm. 4; *coperchio* di cinque listelli longitudinali e di tre trasversali larghi cm. 3 e spessi mm. 4; *tara massima* 15 % del peso lordo.

L'uso della gabbietta troncopiramidale è vietato per la esportazione dei pomidoro del tipo tondo-liscio.

Le misure stabilite nel presente articolo per gli spessori dei vari elementi e per i lati uguali dei cantonali valgono per imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze dure; per imballaggi costruiti in pioppo, abete, o altre essenze dolci esse devono essere aumentate del venti per cento.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi e costruiti a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi che rispondano a particolari esigenze di determinati mercati o che rappresentino, a suo giudizio, un sensibile miglioramento sui tipi prescritti.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare per la campagna 1938, limitatamente alle giacenze accertate, l'uso della cassetta parallelepipeda chiusa prevista dall'art. 6 del decreto Ministeriale 14 maggio 1935-XIII.

Art. 7.

IMPACCO.

Nelle cassettine chiuse, nelle gabbiette parallelepipede chiuse e nelle gabbiette troncopiramidali, i pomidoro devono essere impaccati a strati ordinati; nelle cassette aperte accatastabili possono essere posti alla rinfusa.

L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare fra loro uniformi per grado di maturazione, per composizione e per qualità.

Gli eventuali materiali d'impacco e di addobbo devono essere nuovi, puliti, asciutti e inodori. Si raccomanda di usare, per il rivestimento interno degli imballaggi, carta pergamina di colore blù.

Art. 8.

INDICAZIONI.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte in modo indelebile e chiaramente leggibile soltanto le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione, secondo le prescrizioni di legge;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio della ditta esportatrice; potrà essere usato anche il solo marchio quando sia regolarmente registrato presso lo Ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) tipo del prodotto e cioè le espressioni « Pomodoro tondo-liscio » (« Runde Tomaten » in tedesco e « Round tomatoes », in inglese) o « Pomodoro costoluto » (« Gerippte Tomaten » in tedesco e « Ridged tomatoes » in inglese).

d) categoria di calibrazione, secondo quanto previsto all'art. 4.

Tutte le indicazioni devono figurare, nell'ordine che precede, su una delle testate, eventualmente a mezzo di un'etichetta di carta bene incollata: il marchio nazionale del diametro di cm. 7 deve essere apposto a sinistra; le indicazioni di cui alle lettere c) e d) devono essere in caratteri di almeno cm. 2 di altezza. Sulla stessa testata, per gli imballaggi contenenti prodotto di maturazione più avanzata, deve essere apposto un tondino di color *rosso* del diametro di cm. 3.

È vietato l'uso di colori di anilina all'acqua.

Art. 9.

SPEDIZIONE.

Il carico e la sistemazione del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti ed i materiali atti ad evitare danneggiamenti ai frutti ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 10.

CONTROLLO.

Tutte le spedizioni di pomidoro dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e per le partite in esportazione via mare nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dagli ispettori dell'Istituto stesso e, secondo le norme da esso stabilite, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e delle Regie dogane.

Le ditte che intendono esportare pomidoro devono notificare al centro di controllo più vicino tra quelli specificati nella tabella annessa al presente decreto l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione.

Richiesta di controllo. — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da provincie non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata al centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dello esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce o, nel caso che questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede di esso ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale a termine degli art. 2 e 3 del Regio decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la data e la firma del richiedente.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve esservi unita la delega dell'esportatore e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932 n. 697.

La delega di cui al comma precedente e quella rilasciata alla persona incaricata di assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso il centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

All'atto della presentazione della merce al controllo l'esportatore deve consegnare all'addetto al controllo una distinta

del carico in duplice copia indicando in essa il prodotto e la quantità, in colli e in peso, suddivisa secondo i tipi, gli imballaggi e le categorie di calibrazione. Una copia di tale distinta, nel caso di spedizioni per ferrovia, sarà posta nell'interno del carro; per le spedizioni via mare sarà allegata ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnata al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, l'addetto al controllo emette un certificato di ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

L'addetto al controllo provvede, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VIII, n. 2691, e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato di ispezione rilasciato alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subito modificazioni; la rispedizione in questi casi non può avvenire che dopo un nuovo controllo e conseguente rilascio di un nuovo certificato di ispezione.

Per le partite di pomidoro rispedite all'estero da una stazione che non sia centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al centro di controllo più vicino tra quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

A termine dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, le partite di pomidoro devono essere dichiarate secondo la loro precisa composizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti tale dichiarazione deve contenere anche l'indicazione della specie e della quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del quarto capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e del terzo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno di qualunque partita di pomidoro che non sia accompagnata dal certificato di ispezione o per la quale manchi la dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 11.

SANZIONI.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1272 e delle disposizioni che ad essa fanno seguito.

Art. 12.

Il decreto Ministeriale 14 maggio 1935-XIII portante norme speciali tecniche per l'esportazione dei pomidoro è abrogato e sostituito dal presente.

Art. 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione dei pomidoro.

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Liguria	Albenga
Lombardia	Milano
Veneto	Verona
Emilia	Bologna Imola Massalombarda Lugo Cesena
Toscana	Pisa
Marche	Pesaro S. Benedetto del Tronto
Abruzzi	Francavilla
Campania	Napoli
Puglie	Bari
Sicilia	Milazzo Siracusa Scicli

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI.

(4350)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1937-XVI.
Nomina del sig. Caffarena Matteo Ferdinando a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Caffarena Luca Camillo fu Matteo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, designa per proprio rappresentante il sig. Caffarena Matteo Ferdinando chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Caffarena Matteo Ferdinando è nominato rappresentante del sig. Caffarena Luca Camillo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(4307)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1937-XVI.
Modificazione dei confini della zona del Monte Artemisio (Roma) preclusa alla libera caccia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 11 agosto 1937, con il quale si è prorogato fino a tutta l'annata venatoria in corso, il divieto di caccia e di uccellagione, sotto qualsiasi forma, di cui ai decreti Ministeriali 28 dicembre 1932, 25 luglio 1934, 24 gennaio, 11 aprile, 17 dicembre 1935 e 29 agosto 1936, per le zone del Monte Artemisio (Roma);
Sulla proposta del commissario prefettizio per la Commissione venatoria provinciale di Roma;

Decreta:

La zona del Monte Artemisio, preclusa alla libera caccia in forza dei succitati decreti Ministeriali, dal 1° aprile 1938, resta così delimitata:

A nord, dalla località Fontana Maggiore sotto Rocca Priora seguendo la strada che costeggia Monte Carbone e Monte Ceraso e si reca a Colle di Fuori ed indi a Carchitti;

Ad est, dal Casale Tagliente proseguendo per la via di Artena fino all'incontro della via di Valmontone. Da questa località passando nel bosco fra le due cime del Monte Castellaccio lungo il sentiero che attraversa il fosso della Mola e la sorgente « Formaletti ». Dai « Formaletti » fino all'attuale confine nord della zona di protezione stabilita sulla strada da Rocca Priora e Colle di Fuori;

A sud, dalla via dei Laghi, sul bivio, in località « Crocette » seguendo la strada privata di proprietà del cav. di gran croce Armenise Giovanni che costeggia il Pratone e la regione Vivaro fino all'ultimo sentiero che porta al Casale del Vivaro. Da questo punto, scendendo a valle, lungo la macera fino all'incontro con la strada detta del « Buco ». Seguendo poi questa strada e proseguendo per la carrareccia nel bosco tra Colle Sarazano e Colle del Fayo a passo Broscione fino alla Fontana Magliana; da questa località proseguendo per il sentiero fino al Casale Sarazzano e poscia fino al Casale Tagliente sulla via di Artena;

Ad ovest, proseguendo per la nuova via dei Laghi fino a Mezzacosta; da questa località seguendo la mulattiera che per la Valle Sbrillunga conduce alle Macchie della Faiola, passando sulle pendici nord di Monte Pennolo e attraverso le Macchie Folcara tirando una linea che raggiunge la località « Osteria Nuova » e da questa località a Fontana Maggiore.

Il commissario prefettizio per la Commissione venatoria provinciale di Roma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni.

(4326)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1937-XVI.
Determinazione, per l'esercizio finanziario 1937-38, dei quantitativi di carburanti e lubrificanti da ammettere in esenzione da tributi pel funzionamento degli aeromobili impiegati dalle scuole civili di pilotaggio aereo ai fini dell'insegnamento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, che reca agevolezze fiscali a favore delle Scuole civili di pilotaggio aereo e dei piloti turisti nazionali;

Decreta:

I contingenti di carburanti e di lubrificanti, che le Scuole civili di pilotaggio aereo possono, a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, adoperare in esenzione dai dazi doganali, dalla tassa di vendita e dalle imposte di consumo pel funzionamento degli aeromobili da esse impiegati ai fini dell'insegnamento, sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1937-1938 nelle quantità sotto indicate:

Benzina avio	q.li	15.000
Benzolo	»	1.500
Oli minerali lubrificanti altri . . .	»	1.000

La ripartizione di detti contingenti fra le Scuole sarà fatta dal Ministero dell'aeronautica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

p. *Il Ministro per l'aeronautica*:
Valle.

(4360)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1937-XVI.
Norme per la concessione della riduzione delle aliquote di tassa di vendita gravante sui prodotti petroliferi destinati a generare forza motrice impiegata in lavori di preparazione per ricerche petrolifere.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 lettera *e*) del R. decreto-legge 17 novembre 1937-XVI, n. 1870;

Determina:

Art. 1.

Le aliquote di tassa vendita sui seguenti prodotti petroliferi consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale sono ridotte come segue in conformità dell'art. 1 del R. decreto-legge 11 luglio 1937, n. 1050:

voce della tariffa doganale:

n. 643 *c*) Petrolio . . . . L. 175 al q.

n. 643 *d*) Benzina . . . . » 220 al q.

n. 644 *a*) Residui della distillazione di olii minerali da usare direttamente come combustibili:

1° con densità da 0,850 a 0,890 alla temperatura di 15° . . . . » 105 al q.

2° con densità superiore a 0,890 alla temperatura di 15° . . . . » 60 al q.

Di tale agevolezza possono beneficiare le aziende che impiegano i detti carburanti per azionare motori installati nei cantieri che, da attestazione rilasciata dal Ministero delle Corporazioni, risultino essere autorizzati a compiere ricerche petrolifere.

Sono esclusi dal beneficio fiscale i carburanti impiegati ad azionare autoveicoli anche se appartenenti alle aziende concessionarie.

Art. 2.

Le aziende che si trovano nelle condizioni previste dal precedente articolo, per poter fruire delle aliquote ridotte di tassa vendita, devono presentare domanda, in carta legale, al Ministero delle finanze corredata di un certificato del Ministero delle corporazioni dal quale risulti trattarsi di enti provvisti di impianti destinati alle ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale.

Nella domanda deve essere indicato:

1° il nominativo dell'azienda e l'ubicazione dei singoli cantieri;

2° la qualità e potenzialità dei macchinari per generare forza motrice installati in ciascun cantiere e il consumo medio normale per ogni ora di lavoro;

3° le caratteristiche dei carburanti normalmente impiegati e il prevedibile fabbisogno annuale per ciascun cantiere;

4° la ditta fornitrice dei carburanti e il deposito da cui saranno prelevati, indicando se trattasi di prodotti di provenienza estera o ottenuti dall'industria nazionale.

Art. 3.

Il Ministero delle finanze, quando ricorrano le condizioni di cui ai precedenti articoli, rilascia la concessione ed impartisce le occorrenti disposizioni alla dogana o all'ufficio tecnico di finanza che ha giurisdizione sul deposito da cui i carburanti saranno prelevati, secondo che si tratti di prodotti esteri o nazionali.

Art. 4.

La tassa di vendita ridotta si riscuote sui carburanti indicati all'art. 1 all'atto del loro sdoganamento o della loro estrazione dallo stabilimento di produzione, verso presentazione di un buono di prelevamento compilato su modello fornito dalla ditta interessata e vidimato dall'ingegnere del Corpo Reale delle miniere avente giurisdizione sul distretto minerario ove è installato il cantiere.

Su ogni buono deve essere indicato:

a) l'ubicazione del cantiere concessionario e gli estremi della concessione ministeriale ottenuta a sensi dell'art. 3;

b) i lavori da compiere e la loro durata;

c) la potenzialità dei motori da azionare e il consumo medio normale per ogni ora di lavoro;

d) il periodo di tempo durante il quale si presume di consumare il quantitativo di carburante da prelevare a tassa ridotta.

L'ingegnere del distretto minerario dopo aver accertato che i carburanti richiesti e i loro quantitativi sono in rapporto alla potenzialità dei motori da azionare ed alla durata dei lavori da compiere, vidima il buono di prelevamento che dovrà essere esibito al competente ufficio finanziario per ottenere la riduzione della aliquota della corrispondente tassa di vendita.

Di ogni svincolo di carburante a tassa vendita ridotta sarà dato avviso al Comando di circolo della Regia guardia di finanza che ha giurisdizione sulla località ove si trova il cantiere destinatario.

Art. 5.

Il movimento dei carburanti ammessi a tassa di vendita ridotta sarà tenuto in evidenza, presso ciascun cantiere, su apposito registro di carico e scarico vidimato dalla dogana o dall'ufficio tecnico di finanza più vicino.

In tale registro saranno segnate, distintamente per ogni qualità di carburante, dalla parte del carico, le quantità ritirate con gli estremi della bolletta doganale o della quietanza con cui la merce fu svincolata e, dalla parte dello scarico, le quantità via via consumate per la produzione di forza motrice, con indicazione altresì dei lavori compiuti e della loro durata.

Il registro dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari del Corpo Reale delle miniere o dell'autorità finanziaria.

Art. 6.

Almeno una volta ogni trimestre il registro di cui al precedente articolo sarà esibito all'ingegnere del distretto minerario, il quale fatti i riscontri del caso per accertare la congruità del consumo di carburanti rispetto ai lavori compiuti ed ai motori impiegati, apporrà il proprio visto di benestare.

Di ogni eventuale rilievo sarà dato avviso alla dogana o all'ufficio tecnico di finanza che ha svincolato la merce a tassa di vendita ridotta per i provvedimenti di cui al successivo art. 9.

Art. 7.

Indipendentemente dai riscontri previsti dai precedenti articoli è data facoltà ai funzionari ed agenti dell'Amministrazione finanziaria di procedere a verifiche dei depositi di carburanti agevolati ed all'esame dei relativi registri di carico e scarico, compresi quelli che la ditta concessionaria tenesse per proprio conto.

Art. 8.

I benefici fiscali di cui all'art. 1 saranno concessi dal 18 novembre 1937, e, per i consumi effettuati da tale data fino al giorno della concessione fatta dal Ministero delle finanze a termini dell'art. 2, la riduzione di tassa vendita sarà accordata sotto forma di rimborso parziale del tributo per i quantitativi di carburanti che risulteranno consumati in detto periodo in base ad attestazione dell'ingegnere del distretto minerario.

Art. 9.

Senza pregiudizio delle sanzioni previste dalla legge doganale, saranno escluse dal godimento delle agevolezze fiscali previste dal presente decreto quelle ditte, che, in qualsiasi modo, contravvenissero alle norme degli articoli precedenti o che comunque tendessero a conseguire indebiti vantaggi mediante dichiarazioni inesatte o procedimenti irregolari.

Art. 10.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(4361)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 11 dicembre 1937-XVI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1988, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Polonia, il 7 giugno 1937, per regolare l'attività delle Compagnie di assicurazione italiane che esplicano la loro azione in Polonia.

(4363)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 8 dicembre 1937-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1937-XVI, n. 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 1937, n. 282, concernente l'aggregazione del comune di Borgo Panigale a quello di Bologna.

(4364)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 28 novembre 1937-anno XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 880, relativo alle sanzioni per rapporti di indole coniugale fra cittadini e sudditi.

(4365)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 30 novembre 1937-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1937-XV, n. 1047, sulle norme per l'applicazione del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata nell'Africa Orientale Italiana.

(4366)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 27 novembre 1937-XVI il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1854, relativo a modificazioni all'ordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale.

(4367)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 27 novembre 1937-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1756, sulla costituzione in Napoli dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane di oltremare ».

(4368)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

51° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali o ampliamenti di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590 e del R. decreto 12 aprile 1937, n. 841.

INDUSTRIA DEI FILATI E TESSUTI DI COTONE, CANAPA E MISTI.

2435. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la domanda della S. A. Cotonificio Felice Fossati, con sede in Monza, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto di filatura del cotone, in Sondrio, non è accolta.

2436. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la domanda della S. A. Cotonificio Felice Fossati, con sede in Monza, intesa ad ottenere l'autorizzazione per riattivare 2376 fusi di filatura nel proprio stabilimento di Sondrio, non è accolta.

2437. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Cotonificio Felice Fossati, con sede in Monza, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di filatura del cotone, in Sondrio, una carda con divisore del velo per cascame ed una macchina a filare titoli grossi (ring).

2438. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la Soc. in nome collettivo Ritorcitura di Romagnano Sesia, con sede in Romagnano Sesia (Novara) è autorizzata ad allestire in Romagnano Sesia, un impianto di ritorcitura di filati di cotone, canapa e misti.

2439. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Tessitura Luigi Donghi, con sede in Costa Masnaga (Como), è autorizzata a sostituire dodici telai a mano nel proprio stabilimento di tessitura in Costa Masnaga, con 5 telai meccanici.

2440. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Servalli Andrea & Figli, con sede in Leffe (Bergamo) è autorizzata ad ampliare la propria tessitura di tappezzerie in Leffe mediante l'installazione di nove telai meccanici.

2441. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Nessi Gerolamo, con sede in Barzanò - frazione Bevera (Como) è autorizzata ad installare nella propria tessitura di copriletti in Barzanò - frazione Bevera - 4 telai meccanici in sostituzione di altrettanti telai a mano.

2442. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Manifattura Tessile Fiorentina Giulio Gori, con sede in Firenze, è autorizzata ad ampliare la propria tessitura di cotone, lino, canapa e misti, in Prato.

2443. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Cotonifici Riuniti S.R.L., con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria tessitura di cotone, in Lainate (Milano).

2444. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta A. G. Pessani, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la produzione di tessuti a maglia in Milano.

2445. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la Soc. in Acc. Semplice Nicoletto Spadaccini, di Vittore & C., con sede in Intra (Novara) è autorizzata ad ampliare la propria tessitura di asciugamani a spugna, in Intra.

2446. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la Ditta Fanchini & Ingignoli, con sede in Intra (Novara) è autorizzata ad ampliare la propria tessitura di asciugamani a spugna, in Intra.

2447. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Tessitura Fratelli Quadrelli, con sede in Busto Garolfo (Milano) è autorizzata ad impiantare 42 telai nella propria tessitura di cotone e rayon in Busto Garolfo.

2448. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Migliorati Alfonso, con sede in Nereto (Teramo) è autorizzata ad ampliare la propria tessitura del cotone e misti, in Nereto.

2449. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Giuseppe Marcora, con sede in Busto Arsizio, è autorizzata ad ampliare la propria tessitura meccanica di cotone, in Furato d'Inveruno, mediante l'installazione di soli 8 telai usati.
La domanda per la installazione di altri 24 telai, non è accolta.

2450. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Angelo Leoni, con sede in Trecate (Novara) è autorizzata ad ampliare la propria tessitura di cotone, in Trecate.

2451. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale il sig. Casetti Stefano, residente in Torino, è autorizzato a riattivare, in Torino, un laboratorio per la fabbricazione di tessuti misti.

2452. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale il sig. Boaccaccino Francesco, residente in Occhieppo Inferiore (Vercelli) è autorizzato ad allestire, in Occhieppo Inferiore, un impianto di tessitura.

2453. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Cotonificio Cerusa, con sede in Genova, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di filatura del cotone in Genova-Voltri, mediante l'installazione di quattro banchi da 30 telai ciascuno tipo P.I.A. per la fabbricazione di bende orlate.

2454. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale il decreto Ministeriale 16 luglio 1936-XV, è revocato, e la ditta « Fabbrica Italiana Pizzi » di Chini Pietro, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la produzione di pizzi, in Torino, mediante l'installazione di un telaio Leavers.

2455. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Ricamificio Achille Buratti, con sede in Somma Lombardo, è autorizzata ad allestire nel proprio ricamificio in Somma Lombardo, un reparto per la produzione di tulle liscio operato e ricamato.

2456. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Canapificio Bergamasco, con sede in Bergamo, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di tessitura della canapa, in Bergamo.

2457. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Manifattura Sebina Ravasio Umberto & C., con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria tessitura di cotone e misti, in Sarnico (Bergamo).

2458. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Manifattura di Borgomaneri con sede in Gallarate (Varese) è autorizzata ad impiantare n. 6 telai meccanici presso la propria tessitura di cotone in Gallarate.

INDUSTRIA DELLA TRATTURA E TORCITURA DELLA SETA.

2459. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Martinello Domenico, con sede in S. Pietro di Rosà (Vicenza) è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento in S. Pietro Rosà l'impianto di trattura della seta acquistato dalla ditta Menegazzo Luigi di Cavazzale, composto di 24 bacinelle a 8 capi ciascuna, e per trasformare tali bacinelle in altrettante a 10 capi ciascuna.

2460. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta F.lli Parpanesi, con sede in Cremona, è autorizzata ad ampliare l'impianto di trattura della seta, in Cremona, di proprietà degli eredi Lanfranchi, mediante la trasformazione delle 91 bacinelle di trattura a 8 capi ciascuna, ivi installate, in altrettante bacinelle a 10.

2461. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Paolo Messina fu Rocco, con sede in Cannitello Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) è autorizzata a trasformare 60 bacinelle di trattura della seta a 6 capi, installate nella propria filanda di Cannitello, in altrettante a 7 capi ciascuna.

2462. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta F.lli Meroni, con sede in Soncino (Cremona) è autorizzata a trasformare 40 bacinelle di trattura a 10 capi ciascuna, installate nella propria filanda di Soncino, in altrettante a 12 capi.

2463. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Carlo Bassani, con sede in Annicco (Cremona) è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta in Annicco, mediante la trasformazione delle 150 bacinelle a 10 capi ciascuna, ivi installate, in altrettante bacinelle a 12 capi.

2464. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Cooperativa Agricola Industriale Urbinate « SACAIV », con sede in Urbino, è autorizzata ad installare 48 bacinelle a 12 capi ciascuna nella propria filanda, in Urbino.

2465. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Vanetti Antonio, con sede in Crocetta del Montello (Treviso) è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta in Crocetta del Montello.

2466. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Sartori Piazza & C., con sede in Vescovado (Cremona) è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta, in Vescovado.

2467. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta F.lli Sala, con sede in Casalbuttano (Cremona) è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta, in Casalbuttano.

2468. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la Soc. in Acc. Semplice G. Paladini & C., con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta in Casirate d'Adda.

2469. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Ruggero Lorenzon - Filanda Centazzo, con sede in Prata di Pordenone (Udine), è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta in Prata di Pordenone.

2470. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Bernardo & Lorenzo Banfi, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di torcitura della seta, in Carnate.

2471. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Setificio Eredi gr. uff. Giovanni Gioi, con sede in S. Polo di Piave (Treviso), è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta in S. Polo di Piave mediante la trasformazione delle 144 bacinelle a 10 capi ciascuna ivi installate, in altrettante bacinelle a 12 capi.

2472. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Giuseppe Robbiani, con sede in Cremona, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta in Varmo (Udine) mediante la trasformazione di 34 bacinelle a 10 capi ciascuna in altrettante bacinelle a 12 capi.

2473. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Angelo Zonca - Filanda di Seta - con sede in Cremona, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta in Cremona mediante l'aggiunta di due capi di trattura a ciascuna delle 50 bacinelle ivi installate.

INDUSTRIA DELLE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI.

2474. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la Società generale Italiana della Viscosa, con sede in Roma, è autorizzata a trasferire dallo stabilimento di Napoli della Consociata S. A. Meridionale Industrie Tessili, a quello di Roma, n. 3600 filiere per rayon, e ad ampliare in tale proprio stabilimento i relativi impianti per la produzione della viscosa e di finitura.

2475. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Sussidiaria Applicazioni Rayon, con sede in Roma, è autorizzata ad installare 30 piantelli da 256 fusi ciascuno nel proprio stabilimento di Cusano Milanino.

2476. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la « Snia Viscosa » Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, con sede in Torino, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento per la produzione di fibre tessili artificiali, in Torino, 57 rocchettine da 6 fusi ciascuna.

2477. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Costantino Ortelli, con sede in Treviolo (Bergamo) è autorizzata:

1) ad installare nel proprio stabilimento di torcitura della seta e del rayon in Treviolo due piantelli di torcitura (576 fusi complessivi);

2) ad esercire 224 fusi di torcitura già installati nello stesso stabilimento.

2478. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Torcitura Filati Fantasia « Torfil », con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la torcitura di filati fantasia, in Cusano Milanino.

2479. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Torcitura di Borgomanero, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di torcitura del rayon in Monte Cremasco.

2480. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. « F.A.M.A. » Fabbrica Italiana di Maglierie Fini, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio calzificio di Gorgonzola (Milano).

2481. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Giuseppe Rovagnati, con sede in Alza Brianza, è autorizzata ad allestire in Giussano (Milano) un impianto per la torcitura della seta e del rayon.

2482. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Giacomo Landolt, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la torcitura della seta e del rayon in Vailate (Cremona).

2483. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Giacomo Landolt, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la torcitura della seta e del rayon in Trescore Cremasco.

2484. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Pietro Gavazzi, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di torcitura della seta e del rayon in Valmadrera (Como) mediante l'installazione di 8000 fusi di torcitura, 1760 fusi d'incannatoio, 400 fusi per bobine da rayon e 200 fusi per spole.

2485. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Pietro Gavazzi, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di torcitura della seta e del rayon in Bellano (Como) mediante l'installazione di 1000 fusi di torcitura, 220 fusi di incannatoio, 50 fusi per bobine di rayon, 25 fusi per spole di rayon.

2486. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Pietro Gavazzi, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di torcitura della seta e del rayon in Cernusco sul Naviglio (Milano) mediante l'installazione di 1000 fusi di torcitura 220 fusi d'incannatoio, 50 fusi per bobine di rayon, 25 fusi per spole di rayon.

2487. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Attilio Erba, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di torcitura della seta e del rayon, in Porlezza.

2488. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Pietro Donegana, con sede in Oggiono (Como) è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di torcitura della seta e del rayon in Oggiono.

2489. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Torcitura di Borgomanero, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la torcitura della seta e del rayon in Borgomanero (Novara).

2490. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale il signor D'Amario Roberto, residente in Milano, è autorizzato ad allestire in Milano un impianto per la incannatura del rayon, seta e cotone.

2491. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale il signor Giuseppe Colombo, residente in Carugo Arosio (Como) è autorizzato ad allestire in Carugo Arosio un impianto per la torcitura della seta e del rayon.

INDUSTRIA DEI TESSUTI STAMPATI E DI TESSUTI SPECIALI.

2492. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la Soc. Industriale Dermoide Affini « S.I.D.A. », con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento per la lavorazione di pegamoidi e dermoidi, in Busto Arsizio, un nuovo impianto per la fabbricazione di un tessuto imitazione delle pelli scamosciate.

2493. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la Soc. Fabbrica Triestina Bandiere, con sede in Trieste, è autorizzata ad allestire un impianto per la stamperia a mano di tessuti (bandiere e decorazioni su stoffe), in Trieste.

2494. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Tintoria Fratelli Banfi, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Milano un impianto di stamperia a mano di tessuti.

INDUSTRIA SIDERURGICA.

2495. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la S. A. Elettrochimiche Trentine, con sede in Milano, è autorizzata ad installare un nuovo forno per la produzione di siliciuro di calcio e di ferro silicio.

2496. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la S. A. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, con sede in Milano, è autorizzata ad eseguire nel proprio stabilimento di Sesto S. Giovanni alcune modificazioni al treno lamiera, intese a realizzare la fabbricazione delle lamiere più sottili.

INDUSTRIA METALLURGICA.

2497. — Decreto Ministriale 13 settembre 1937-XV, col quale la ditta Cesare Testore con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Torino un impianto per la estrazione dei metalli non ferrosi dai loro rottami.

INDUSTRIA DELLE LAVORAZIONI METALLURGICHE E MECCANICHE E DELLA PRODUZIONE DI ATTREZZI ED UTENSILI IN METALLO.

2498. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la domanda della ditta Arturo Mantegna, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire un impianto per la fabbricazione di molle a spirale, non è accolta.

2499. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Asborno S. A. Stabilimento Meccanico, con sede in Arquata Scrivia, è autorizzata ad allestire in Ronco Scrivia un impianto per la fabbricazione di valvole e saracinesche.

2500. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Bissoli Umberto, con sede in Bovolone (Verona) è autorizzata ad esercitare l'ampliamento già effettuato della propria officina meccanica.

2501. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Mollificio Lombardo, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la fabbricazione di molle di acciaio.

INDUSTRIA DELLA COSTRUZIONE DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO E LORO ACCESSORI.

2502. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta E. Magnaghi & C. di Ermenegildo Magnaghi, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per costruzioni di parti metalliche per aeroplani.

2503. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Autorimessa, con sede in Milano, è autorizzata a costruire nella propria officina gassogeni a carbone di legna, per vetture ed autocarri, di marca « Ardente ».

2504. — Decreto Ministeriale 7 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Olivo Pellegatti, con sede in Ferrara, è autorizzata ad allestire nella zona industriale di Ferrara, una fabbrica di cuscinetti a sfere e a rulli.

INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI E DEI MEZZI RADIO.

2505. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Costruzioni Elettriche Telefoniche Giordani Fernando, con sede in Roma, è autorizzata a costruire nell'attuale suo laboratorio già in esercizio, e senza installare nuovo macchinario, pezzi di ricambio accessori dei soli apparecchi telefonici d'abbonato del tipo da muro e da tavolo già in uso in Italia.

La domanda della ditta intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare nuovo macchinario ed a costruire accessori in serie e complessi speciali per comandi centralizzati, orologi elettrici e centralini automatici, non è accolta.

INDUSTRIA DEL VETRO E DELLA CERAMICA.

2506. — Decreto Ministeriale 11 agosto 1937-XV, col quale la domanda della S. A. Cooperativa Vetraria « A. Viglienzoni », con sede in Savona, intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare una vetreria per la fabbricazione a soffio e canna di bottiglie e damigiane, non è accolta.

(4331)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto per le case popolari delle industrie tessili friulane.

Con R. decreto 27 ottobre 1937-XV il termine assegnato al cav. dottor Bruno Illini quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari delle industrie tessili friulane di Gorizia è stato prorogato al 31 dicembre 1937-XVI.

(4310)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 8 novembre 1937-XVI, recante « Norme costruttive per gli autoveicoli e rimorchi di nuova costruzione di tipo unificato » — pubblicato a pag. 4048 della *Gazzetta Ufficiale* in data 10 novembre 1937-XVI, n. 260 — all'art. 6, seconda riga in luogo di « 21 maggio » deve leggersi « 11 maggio ».

(4337)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 246

Media dei cambi e dei titoli

dell'11 dicembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,05
Francia (Franco)	64,60
Svizzera (Franco)	439,65
Argentina (Peso carta)	5,59
Belgio (Belga)	3,2315
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,79
Danimarca (Corona)	4,2435
Norvegia (Corona)	4,776
Olanda (Fiorino)	10,57
Polonia (Zloty)	360,45
Portogallo (Scudo)	0,8641
Svezia (Corona)	4,8995
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,45
Id. 3,50 % (1902)	72,625
Id. 3,00 % Lordo	52,075
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,125
Rendita 5 % (1935)	94,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,225
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,975
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,075
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92 —
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,70
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 247

Media dei cambi e dei titoli

del 13 dicembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,05
Francia (Franco)	64,60
Svizzera (Franco)	439,65
Argentina (Peso carta)	5,59
Belgio (Belga)	3,2325
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,79
Danimarca (Corona)	4,2435
Norvegia (Corona)	4,776
Olanda (Fiorino)	10,575
Polonia (Zloty)	360,45
Portogallo (Scudo)	0,8641
Svezia (Corona)	4,8995
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,60
Id. 3,50 % (1902)	72,775
Id. 3,00 % Lordo	52,075
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,225
Rendita 5 % (1935)	94,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,225
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,925
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,025
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,075
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,75
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,10

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza e proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti « SS. Tolomeo e Romano » di Nepi (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 19 maggio 1937-XV, con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale cattolica di prestiti « SS. Tolomeo e Romano » di Nepi (Viterbo);

Veduto il proprio provvedimento in data 19 maggio 1937-XV, con il quale il rag. Annibaldi Alfredo veniva nominato commissario straordinario ed i signori Sansoni Giuseppe, Masnada Eligio e Pugliesi Nicola membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione dei predetti signori Masnada Eligio e Pugliesi Nicola i quali non possono più accudire all'incarico loro affidato;

Ritenuta altresì la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale suddetta;

Dispone:

I signori Poscolieri Giuseppe e Rosichelli Severino sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti « SS. Tolomeo e Romano » di Nepi (Viterbo) in sosti-

tuzione dei signori Masnada Eligio e Pugliesi Nicola, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la suddetta Cassa rurale sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del citato R. decreto-legge, sino al giorno 19 maggio 1938-XVI

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4336)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petroio (Siena).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 9 giugno 1937-XV, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petroio (Siena);

Veduto il proprio provvedimento in data 9 giugno 1937-XV, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Ritenuta la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petroio (Siena) sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sino al giorno 9 giugno 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4335)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Rizziconi (Reggio Calabria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 5 maggio 1937-XV, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di prestiti di Rizziconi (Reggio Calabria);

Veduto il proprio provvedimento in data 5 maggio 1937-XV, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza dell'indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale di prestiti di Rizziconi (Reggio Calabria) sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sino al giorno 5 maggio 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4333)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Montodine (Cremona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, che reca disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 9 giugno 1937-XV, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di depositi e prestiti di Montodine (Cremona);

Veduto il proprio provvedimento in data 9 giugno 1937-XV, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza dell'indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale di depositi e prestiti di Montodine (Cremona) sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sino al giorno 9 giugno 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1937 Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4334)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria « Nuova Italia » di Raffadali (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria « Nuova Italia » con sede in Raffadali (Agrigento) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura prevista nel capo VIII del citato testo unico;

Dispone:

L'avv. Antonino Martorana è nominato commissario liquidatore della Cassa Agraria « Nuova Italia » con sede in Raffadali (Agrigento) ed i sigg. Francesco Lo Presti di Vincenzo, rag. Vincenzo

La Porta di Ignazio e Girolamo Randisi di Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII, del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(4352)

Incarico ad un funzionario dell'Ispettorato di assumere la gestione provvisoria della Banca della Valtellina, con sede in Sondrio.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Considerata la necessità e l'urgenza di sottoporre la Banca della Valtellina con sede in Sondrio alla gestione provvisoria preveduta nell'art. 66 del R. decreto-legge predetto;

Dispone:

Il comm. dott. Gerolamo Castello, funzionario dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, è incaricato di assumere la gestione provvisoria della Banca della Valtellina con sede in Sondrio, con i poteri spettanti agli organi amministrativi dell'azienda, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(4362)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario capo del comune di Idria (Gorizia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) vacante nel comune di Idria (provincia di Gorizia), secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il giorno 10 febbraio 1938-XVI, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di tutti quegli altri titoli o documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale devono produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) devono produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto devono produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli o documenti già prodotti.

Roma, addì 3 dicembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(4302)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 12 posti di agente nel ruolo del personale subalterno per il servizio dei fari e segnalamenti marittimi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561 e 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937, n. 1033;
Vista l'autorizzazione concessa con il decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli a dodici posti di agente nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo, con l'annuo stipendio di L. 5000 oltre L. 800 annue di supplemento di servizio attivo e la eventuale aggiunta di famiglia, il tutto da ridursi ed aumentarsi a termini di legge.

Art. 2.

Possono essere ammessi a tale concorso le seguenti categorie di persone le quali, oltre ad avere i requisiti sotto indicati, abbiano già soddisfatto agli obblighi di leva o comunque siano state esentate dal servizio militare:

a) gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; i minorati per la causa nazionale, nonchè gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

b) i giovani che abbiano prestato servizio nel Corpo Reali equipaggi marittimi o nel Corpo della Regia guardia di finanza (ramo mare);

c) gli agenti ausiliari e gli incaricati temporanei che alla data del presente decreto prestino servizio effettivo in tale qualità nella Regia marina da almeno sei mesi continuativi, e i giovani che abbiano, nella stessa qualità, prestato servizio nella Regia marina per non meno di un anno;

d) i figli degli agenti di ruolo per i fari in servizio nella Regia marina o in congedo alla data del presente decreto e i figli di quelli di ruolo della Regia marina collocati a riposo o morti nell'ultimo quinquennio.

Ai termini del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, non saranno ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi a posti di agente dei fari.

Tutti i candidati alla data del presente decreto dovranno aver compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato il 35°. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite massimo di età è fissato a 40 anni. Per gli agenti ausiliari ed incaricati temporanei attualmente in servizio e per gli ex sottufficiali che hanno prestato servizio nel C.R.E.M. il limite stesso è elevato a 44 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 35 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Art. 3.

Le domande, in carta da bollo da lire sei, stese di pugno degli aspiranti e da essi sottoscritte, con l'indicazione della loro residenza, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, sezione 2ª) non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

I candidati residenti in colonia sono, tuttavia, autorizzati ad inoltrare nel termine anzidetto la sola istanza, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni innanzi le prove di esame.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

b) certificato di compimento degli studi elementari inferiori (3ª classe) oppure il certificato di proscioglimento elementare secondo il vecchio ordinamento;

c) certificato generale (non è sufficiente il certificato penale) rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, legalizzato;

d) certificato di buona condotta di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

f) certificato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, della Federazione provinciale fascista dal quale risulti la data di iscrizione al P.N.F. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vicesegretario.

Gli aspiranti in servizio militare che non siano già iscritti al P. N. F. dovranno presentare, unitamente agli altri documenti, domanda di iscrizione al P.N.F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Autorità da cui il concorrente dipende attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

g) estratto matricolare per i candidati che abbiano prestato servizio nel Corpo Reali equipaggi marittimi o nel Corpo della Regia guardia di finanza (ramo mare) o certificato di esito definitivo di leva per quelli che non abbiano prestato servizio militare;

h) fotografia, autenticata dall'autorità municipale o da Regio notaio, sulla quale deve essere apposto, di pugno dell'aspirante, il proprio nome e cognome;

i) dichiarazione esplicita di essere disposto ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione, comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i possedimenti dell'Egeo;

l) altri titoli da cui risultino le eventuali forme di attività che possono concorrere a meglio far valutare gli aspiranti;

m) gli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale e gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A. O., oltre ai suddetti documenti devono produrre la dichiarazione di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

n) gli orfani di guerra e per la causa nazionale e gli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O. dovranno anche produrre i documenti comprovanti tale loro qualità.

o) stato di famiglia legalizzato da rilasciare dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I documenti a corredo della domanda di ammissione possono essere redatti in esenzione di bollo purchè l'aspirante alleghi il certificato di povertà rilasciato dalla autorità competente.

Art. 4.

Le domande degli invalidi della guerra 1915-1918 e delle operazioni militari dell'A. O. e dei minorati per la causa nazionale, corredate dai documenti suddetti, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra la quale dovrà unire ai documenti il certificato di invalidità di cui alla lettera *m*).

Le domande degli agenti ausiliari che attualmente prestano o che abbiano prestato servizio nella Regia marina e degli incaricati temporanei dovranno pervenire al Ministero entro il termine stabilito dal precedente articolo, a mezzo dei Comandi delle zone fari dai quali dipendono o dipendevano, corredate, oltre che dai documenti sopra indicati, da uno speciale rapporto informativo compilato a cura dei Comandi stessi, dal quale risultino la data di ammissione in servizio, le destinazioni avute, il modo come il candidato ha esercitato le mansioni affidategli, nonchè la speciale attitudine al servizio dei fari e segnalamenti marittimi.

Le domande dei figli degli agenti di ruolo di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, dovranno pure pervenire al Ministero pel tramite dei Comandi delle zone dei fari dai quali dipendono o dipendevano gli agenti di ruolo, corredate, possibilmente, di un rapporto dal quale risulti l'attitudine del candidato al servizio di agente dei fari.

Per gli aspiranti che si trovano in servizio nel Corpo Reale equipaggi marittimi, purchè riaffermati, basterà siano allegati alla domanda di ammissione al concorso l'estratto matricolare militare e il certificato di iscrizione al P.N.F. o la domanda di cui alla lettera *f*) ultimo comma, oltre i titoli che il candidato credesse di produrre.

Art. 5.

Il Ministro è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso può, con provvedimento non motivato e insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 6.

I candidati, anche se invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) costituzione tale da poter affrontare, all'occorrenza, sbalzi di temperatura ed esposizione alle intemperie;

b) attitudine a servirsi agevolmente dei remi nelle imbarcazioni;

c) attitudine a salire sulle scale interne ed esterne delle torri dei fari che, in genere, sono alte;

d) attitudine ad eseguire lavori piuttosto gravosi come il trasbordo di bombole, di acetilene disciolta, di latte di petrolio, di fusti di carburo, ecc.;

e) vista buona pur non richiedendosi che la visione binoculare sia uguale ad 1.

Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente verrà constatato mediante visita medica inappellabile passata da ufficiali medici della Regia marina. Per i concorrenti invalidi di guerra o per la causa nazionale la visita sanitaria sarà compiuta dal collegio medico di cui all'art. 30, del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312 per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 7.

Agli aspiranti ammessi al concorso saranno indicati il giorno ed il luogo in cui dovranno trovarsi per essere sottoposti alla visita medica e, se riconosciuti idonei, alle prove di esame.

Art. 8.

L'esame è soltanto scritto ed avrà luogo in Roma e presso le sedi che saranno designate dal Ministero. Esso consisterà in due prove che si svolgeranno sulle seguenti materie:

a) componimento sopra un facile tema o compilazione di un breve rapporto da servire anche come esperimento di calligrafia;

b) problema di aritmetica elementare (le quattro operazioni fondamentali con decimali).

Art. 9.

La Commissione esaminatrice è così composta:

1° un capitano di vascello, capo divisione dei fari e segnalamenti marittimi, presidente;

2° un funzionario nella carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore all'8°, membro;

3° un capo tecnico dei fari, membro;

4° un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, membro e segretario.

Art. 10.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla Commissione di cui al precedente art. 9 in base ai seguenti elementi:

a) valutazione dei lavori delle due prove per ciascuna delle quali ogni commissario dispone di 10 punti. Per conseguire l'idoneità il candidato dovrà riportare la votazione media di sette decimi con non meno di sei decimi in ciascuna delle due prove di esame;

b) per i candidati risultati idonei ai sensi del comma precedente la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva riportata nelle prove scritte:

1) un decimo di punto per ogni mese di servizio per i militari ed ex-militari del C.R.E.M. con almeno quattro anni di servizio militare nella Regia marina;

2) da 1 a 12 punti per coloro che comprovino con documenti di avere conoscenza dell'arte meccanica od elettro-meccanica e precisamente:

da 1 a 3 punti a chi presenti certificati meritevoli di considerazione di piccole officine;

da 3 a 6 punti a chi presenti certificati meritevoli di considerazione di grandi stabilimenti;

da 6 a 12 punti a chi presenti brevetti o certificati della Regia marina o di stabilimenti di altre Amministrazioni dello Stato o di Regie scuole;

3) due decimi di punto per ogni mese di servizio per coloro che abbiano prestato lodevole servizio quali agenti ausiliarii od incaricati temporanei ai fari per almeno 6 mesi continuativamente o per almeno un anno saltuariamente;

4) 2 punti per i figli di agenti dei fari di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 del presente decreto.

A parità di voti la precedenza è regolata dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 11.

Per il conferimento dei posti saranno tenute presenti le norme vigenti in favore degli invalidi reduci e orfani della guerra 1915-1918 e delle operazioni militari svoltesi nell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, minorati, feriti ed orfani per la causa fascista ed inscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 o dei coniugati con o senza prole.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati in prova con la qualifica di volontario per un periodo di sei mesi. Durante il periodo di prova dovranno seguire un corso di istruzione pratica presso l'ufficio tecnico dei fari a La Spezia per la durata variabile da 3 a 6 mesi a seconda dell'abilità e dell'attitudine dimostrata. E' in facoltà del Ministero dispensare dal predetto corso di istruzione pratica quei volontari che abbiano già prestato servizio quali agenti avventizi per i fari.

Coloro che al termine di sei mesi di prova non siano ritenuti, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, meritevoli della nomina ad agenti di ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 13.

Durante il periodo di volontariato verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 307,93 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(4304)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.